



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 274

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 17 marzo 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 19
5 ^a - Bilancio	» 22
7 ^a - Istruzione	» 39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 112
11 ^a - Lavoro	» 125
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 129

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 138
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 140
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 143
Per la semplificazione	» 144
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 147

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 149
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 151

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . .	Pag. 154
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 160</i>
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>» 161</i>
<i>13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	<i>» 162</i>
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	<i>» 163</i>

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 164</i>
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 17 marzo 2010

1^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente VIZZINI (*PdL*) propone – per l'esame del disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) – di convocare una seduta antimeridiana, oggi, alle ore 10,45, per l'illustrazione del provvedimento da parte dei relatori; una seduta pomeridiana alle ore 15, durante la quale si svolgerà la discussione generale, con invito a iscriversi a parlare entro le ore 13 di oggi. Domani, giovedì 18 marzo, in una seduta da convocare alle ore 10, le Commissioni potranno esaminare gli emendamenti, con un termine di presentazione alle ore 18 di oggi.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono convocate in seconda seduta antimeridiana alle ore 10,45, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2071 (Conversione in legge, con modifi-

cazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni).

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

2^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore PASTORE (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sul contenuto del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Ricorda che l'articolo 1 interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2010 che hanno disposto la riduzione dei componenti dei consigli comunali. Si prevede che la riduzione si realizzerà a partire dal 2011 per gli enti per i quali nel corso dell'anno avrà luogo il rinnovo dei consigli; inoltre, la riduzione viene estesa ai consigli provinciali. La Camera dei deputati ha approvato alcuni emendamenti al testo del decreto-legge, in base ai quali il numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali deve essere contenuto nel limite di un quarto dei componenti del consiglio comunale o provinciale, si sopprimono i circondari provinciali, si attribuiscono al difensore civico provinciale le funzioni del soppresso difensore civico comunale, si confermano la soppressione delle circoscrizioni per i comuni con la popolazione inferiore a 250 mila abitanti e la soppressione del direttore generale per i comuni fino a 100 mila abitanti e si sopprimono le autorità d'ambito territoriale previste dalle norme in materia ambientale.

L'articolo 2 prevede la ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province. In proposito, la Camera dei deputati ha precisato che per ciascuna lista i candidati non possono essere superiori al numero dei collegi della provincia.

L'articolo 3 prevede che ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore del decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità percepiti dai consiglieri regionali in modo tale che non eccedano l'indennità massima spettante dei membri del Parlamento.

Infine, si sofferma sull'articolo 4, comma 1, che conferma l'attribuzione al prefetto dei poteri del consiglio ai fini dell'approvazione del bilancio e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nell'ipotesi di scioglimento per mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), relatore per la Commissione bilancio, si rimette alle considerazioni appena svolte dal relatore Pastore e si riserva di intervenire per la replica al termine della discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*), rivolgendosi ai rappresentanti del Governo, chiede che sia presentato il prospetto aggiornato della relazione tecnica sugli effetti finanziari, in relazione alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ai sensi della nuova legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

3^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli, il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

Si apre la discussione.

Il senatore VITALI (PD) ribadisce i motivi della contrarietà manifestata dal suo Gruppo in occasione della valutazione dei presupposti costituzionali, fondata anche su alcune considerazioni di merito. Infatti, mentre prende atto con soddisfazione che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali è stata differita al 2011, come suggerito dall'ANCI e dalle altre associazioni degli enti locali, e considera con favore i limiti introdotti alla soppressione delle circoscrizioni comunali e dei direttori generali nei comuni, nonché la soppressione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalle norme in materia ambientale e dei circondari provinciali e il mantenimento dei bacini imbriferi montani, la sua parte politica contesta lo strumento con cui il Governo affronta la materia dell'ordinamento degli enti locali. Ricorda che il consenso manifestato dal suo Gruppo in sede di approvazione della legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale fu motivato anche in base all'assunzione da parte del Governo dell'impegno a procedere tempestivamente all'approvazione della «carta delle autonomie». Invece, la proposta dell'Esecutivo su tale materia è giunta con notevole ritardo e l'esame presso la Camera dei deputati non è ancora iniziato. Auspica dunque che il rinvio di un anno per l'emanazione del decreto legislativo attuativo del federalismo fiscale sia utilizzato anche per la definizione dell'ordinamento degli enti locali.

Si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, che stabilisce il tetto massimo degli emolumenti e delle utilità per i consiglieri regionali assumendo come parametro di riferimento l'indennità riconosciuta ai membri del Parlamento. Pur condividendo l'obiettivo di un'armonizzazione della disciplina delle indennità per i componenti degli organi assembleari, ritiene che sia necessaria una norma quadro di rango costituzionale, in base alla quale la legge dello Stato indica la soglia massima in percentuale delle indennità dei membri del Parlamento, e le leggi regionali definiscono gli emolumenti dei consiglieri delle rispettive assemblee. In proposito, preannuncia la presentazione di un disegno di legge che disciplina organicamente le indennità per gli eletti degli organi regionali e locali.

Osserva che il decreto-legge non reca, come indicato nel titolo, alcun utile intervento urgente in favore degli enti locali e delle regioni: sarebbe auspicabile, ad esempio, un allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno. La crisi economica e sociale in atto impone misure che consen-

tano ai comuni di svolgere la loro tradizionale funzione di ammortizzatori: in particolare, ciò si sarebbe potuto ottenere riconoscendo integralmente il mancato gettito determinato dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa e consentendo l'impiego delle risorse proprie a fini di investimento per la realizzazione di opere infrastrutturali, per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole e per il cofinanziamento di interventi finanziati dal CIPE.

Infine, esprime netta contrarietà sull'articolo 4, comma 9-*novies*, in base al quale alcuni interventi realizzati direttamente dagli enti locali possono essere dichiarati «grandi eventi» ed essere sottratti ai vincoli del Patto di stabilità interno. In tal modo, anche a causa della grave condizione finanziaria in cui versano, gli enti territoriali sarebbero indotti a greggiare al fine di ottenere quella dichiarazione per le proprie iniziative e attenuare i vincoli cui sono soggetti. Sarebbe preferibile demandare l'individuazione della specialità dell'iniziativa ad appositi provvedimenti legislativi ed escludere scelte arbitrarie da parte del Governo. Più in generale, si dovrebbe superare definitivamente la procedura relativa all'organizzazione dei grandi eventi, che è fonte di gravi distorsioni e che lo stesso Governo ha dovuto riconsiderare a seguito delle recenti vicende giudiziarie.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che la legge finanziaria per il 2010 ha disposto una riduzione significativa del fondo per i trasferimenti agli enti locali, attraverso una modifica delle norme che producono la spesa, nel presupposto di una modifica della legislazione di merito che avrebbe dovuto determinare corrispondenti risparmi. Tuttavia, le disposizioni del decreto-legge in esame fanno venir meno le condizioni del risparmio atteso e la Ragioneria generale e il Governo sostengono che non vi sarebbero maggiori oneri in quanto la determinazione del fondo per i trasferimenti resta fissata nei limiti indicati dalla legge finanziaria. Ciò comporta che quell'operazione finanziaria, che aveva una logica condivisibile, nei fatti si trasforma in un taglio orizzontale cieco delle risorse destinate agli enti locali: se non vi sarà un effettivo risparmio, ne conseguirà un effetto negativo sui saldi della finanza pubblica; al contrario, se si realizzeranno economie di spesa, graveranno direttamente sui bilanci degli enti locali.

Si sofferma sull'articolo 4 che, fra l'altro, comporta una serie di maggiori trasferimenti a determinate categorie di comuni, con corrispondente riduzione dello stesso fondo per i trasferimenti agli enti locali. Chiede se il Governo abbia condiviso tale decisione con gli enti locali ed esprime riserve sulle modalità con cui viene stimato il fondo ordinario, che sembra calcolato con significativi margini di discrezionalità rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 4-*bis*, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno delle somme versate a titolo di addizionale comunale IRPEF senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, si chiede quale destinazione avessero precedentemente nel bilancio quelle somme.

A proposito del successivo comma 4-*quater*, che consente la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni anche in relazione all'eventuale maggiore gettito ICI, ulteriore rispetto a quello previsto, pur condividendone la *ratio*, teme che la norma potrà dar luogo a un improvviso squilibrio dei bilanci di tali enti.

Infine, rileva che alcune disposizioni implicano l'accoglimento del principio di una compensazione fra minori risparmi ed economie di spesa ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno sottraendo dal calcolo alcune fattispecie di spesa. Giudica ragionevole tale ipotesi, tuttavia sarebbe stato preferibile contemplare tale flessibilità nella legge di contabilità, come era stato proposto in sede di approvazione della legge n. 196 del 2009, ed evitare di introdurre disposizioni estemporanee difficilmente valutabili sotto il profilo finanziario, visto che, nel caso di specie, una verifica degli equilibri finanziari è impossibile se non a consuntivo. Sarebbe opportuno almeno introdurre un'apposita clausola di salvaguardia nel provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della richiamata legge n. 196.

Il senatore VACCARI, in riferimento agli interventi recati dal decreto-legge in conversione, sottolinea che è necessario operare per una gestione efficiente ed economica delle risorse, al fine di garantire qualità nell'erogazione dei servizi pubblici a livello locale. Evidenzia l'impegno della propria parte politica in ordine al contenimento delle spese soprattutto a livello dell'amministrazione centrale, risultando necessaria a tal fine un'opera di complessiva ed organica razionalizzazione della spesa. Al riguardo, ricorda il carattere fondamentale della riforma in senso federalista, approvata con la legge n. 42 del 2009, posto che l'esperienza degli altri paesi europei che hanno adottato tale modello organizzativo statale hanno conseguito significativi e apprezzabili risultati in termini di economicità ed efficacia nella gestione della spesa pubblica e nell'erogazione dei servizi. In ordine al Patto di stabilità interno evidenzia l'importanza del completamento, in sede di attuazione del federalismo fiscale, anche in materia di interventi infrastrutturali e di gestione dei servizi pubblici locali. Conclude sottolineando il carattere imprescindibile di un'azione a livello dell'amministrazione centrale volta a ridurre la spesa pubblica e gli sprechi ad essa connessi, anche in un'ottica di riforma delle articolazioni ministeriali che raggiungono livelli di impiego delle risorse particolarmente critici.

La senatrice BASTICO, in via preliminare, evidenzia che l'esame delle misure recate dal decreto-legge in conversione avrebbe dovuto essere preceduto dalla definizione del quadro ordinamentale mediante la specifica approvazione della Carta delle autonomie locali, profilo già sollevato in senso critico dalla sua parte politica nel corso dell'esame del disegno di legge di attuazione del federalismo fiscale. La mancanza di tale definizione in un quadro ordinamentale di riferimento costituisce infatti un grave *vulnus* rispetto alla necessità di garantire l'effettiva autonomia orga-

nizzativa e decisionale degli enti locali, anche in un'ottica di effettiva razionalizzazione. Formula osservazioni critiche in ordine al ricorso allo strumento del decreto-legge per operare gli interventi in esame, posto che non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza emergendo altresì una eterogeneità di materie attinenti sia a profili di natura finanziaria sia a misure ordinamentali. Formula poi osservazioni critiche su taluni degli interventi adottati che non rispondono alle effettive esigenze di razionalizzazione e di riduzione della spesa, rilevando, in particolare, come alcune misure costituiscano una lesione dell'autonomia organizzativa degli enti locali, tra cui richiama la norma in materia di possibile ricorso alla figura del direttore generale, nonché in materia di abolizione dei consorzi degli enti locali, rilevando come questi ultimi costituiscono strumenti talvolta necessari per superare le frammentazioni in talune aree del territorio. In ordine all'articolo 3, sottolinea le criticità sul piano della costituzionalità della previsione in tema di indennità massima per i consiglieri regionali, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale in materia di autonomia delle Regioni. In ordine alla questione delle comunità montane, richiama l'opportunità di tenere conto di criteri di natura organica, che facciano riferimento non solo al dato dell'altitudine ma anche ai profili di difficile accessibilità dei territori e ai contesti sociali e culturali in tal senso rilevanti. In materia di Patto di stabilità interno, pur giudicando positiva l'esclusione dai vincoli per i fondi derivanti dal finanziamento comunitario, rileva la criticità della misura adottata con riferimento ai cosiddetti «grandi eventi», anche alla luce dell'elenco delle fattispecie ricondotte a tale categoria, che appare in alcuni casi non condivisibile in quanto vi si includono interventi gestibili con gli strumenti ordinari. Risulterebbe invece necessario prevedere l'esclusione dai vincoli posti dal Patto di stabilità interno gli eventi attinenti alla vita delle Comunità locali, anche in considerazione della fase attuale di crisi economica e di grave situazione occupazionale. Richiama a tal fine il tema della sicurezza scolastica, in relazione alla quale mancano elementi di conoscenza sulla effettiva destinazione delle risorse a tal fine stanziare dal CIPE; la materia dell'edilizia scolastica necessita di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza che risultano non più rinviabili e meriterebbe una particolare attenzione sul piano delle misure da adottare. Ricorda poi come la dinamica della spesa a livello locale risulti maggiormente virtuosa rispetto alla dinamica registrata nelle amministrazioni centrali, risultando necessario quindi operare sulle effettive cause di aumento della spesa pubblica a livello centrale, salvaguardando quei ministeri, quale quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che hanno già subito consistenti tagli nei finanziamenti. Conclude sottolineando la necessità di una maggiore equità nelle misure di riduzione della spesa pubblica che, anche alla luce del provvedimento in esame, vengono poste indiscriminatamente a carico degli enti locali.

La senatrice ADAMO, dopo aver espresso apprezzamento per la reintroduzione per i comuni con più di 250 mila abitanti del possibile modulo organizzativo per circoscrizioni, si sofferma sulla misura concernente la

figura del difensore civico, rilevando come il possibile ricorso da parte di comuni al difensore civico a livello provinciale possa funzionare solo in alcune realtà territoriali. Formula osservazioni critiche rispetto alle norme recate dalla legge finanziaria per il 2010, che risultavano aprioristicamente punitive rispetto alla gestione delle amministrazioni locali, rilevando la necessità di applicare criteri di rigore anche sul piano delle amministrazioni centrali con specifici interventi di riduzione della spesa. Dopo aver richiamato il tema della necessaria approvazione del Codice delle autonomie, formula osservazioni fortemente critiche sulla qualità della legislazione rilevando il sempre più frequente ricorso alla decretazione d'urgenza anche in assenza dei necessari requisiti su materie eterogenee e con la compressione della potestà emendativa nel corso dell'esame parlamentare anche a seguito del frequente ricorso al voto di fiducia. Tale scarsa qualità nel livello della legislazione comporta la necessità di adottare continui interventi modificativi e correttivi di provvedimenti normativi precedentemente approvati, risultando ciò particolarmente critico rispetto alla necessità di un quadro legislativo ordinato e tendenzialmente stabile. Richiama, al riguardo, il tema della riforma in materia di Ambiti Territoriali Ottimali e di privatizzazione del servizio idrico, che costituiscono materie particolarmente delicate sulle quali sarebbe opportuno un intervento di natura organica. In ordine al comma 4-*novies* dell'articolo 4, evidenzia la scarsa chiarezza della formulazione normativa, tale da ingenerare problemi di interpretazione; in particolare, non appare chiaro l'ambito di esclusione dai vincoli posti dal Patto di stabilità interno, che sembrerebbe riferito alle sole risorse stanziati dal Governo e non a quelle appostate dagli enti locali. La disciplina dei grandi eventi dovrebbe essere stabilita da appositi provvedimenti normativi, mentre la prassi registra ormai il consueto ricorso a fonti regolamentari e secondarie, quali le ordinanze che non appaiono congrue. Il quadro complessivo delineato dal provvedimento in esame, in materia di realizzazione dei grandi eventi e di esclusione delle relative risorse dai vincoli del Patto di stabilità interno, è tale da profilare effetti positivi solo a favore di alcuni comuni, in quanto destinatari di fondi stanziati dal Governo, mentre resteranno esclusi altri interventi finanziati dagli enti locali, tra i quali la realizzazione dell'Expo di Milano.

Il senatore MALAN rileva l'importanza dell'avvenuta approvazione della riforma in senso federalista operata con la legge n. 42 del 2009, che ha costituito la sede del giusto approfondimento dei molteplici temi connessi alla finanza locale. Ricorda, al riguardo, come nell'ambito della finanza pubblica, il 40 per cento della spesa sia riconducibile a livello dell'amministrazione centrale, mentre il restante 60 per cento sia da ascrivere a livello degli locali. È quindi di particolare importanza adottare gli opportuni interventi per il controllo della spesa degli enti locali, finalità perseguita dal provvedimento in esame.

Si sofferma, quindi, sulle norme che prevedono una consistente riduzione del numero degli amministratori locali. Pur comprendendo le esigenze di contenimento della spesa sottese a tali interventi, sottolinea

che, per i moltissimi comuni di medie e piccole dimensioni, i risparmi sarebbero, in ogni caso, di scarsa entità, considerando l'esiguo ammontare delle indennità previste per i rappresentanti comunali e provinciali, i quali peraltro svolgono funzioni socialmente molto rilevanti per il benessere della collettività.

Osserva, inoltre, che l'aumento implicito delle soglie di accesso ai consigli degli enti locali, che si determina a seguito della riduzione del numero di consiglieri, imporrebbe, a suo avviso, una conseguente modificazione dei sistemi elettorali e dei criteri di attribuzione dei seggi. In proposito, ricorda che sono ancora vigenti alcune norme in materia elettorale, le quali prevedono un riparto dei seggi che non tiene conto della reale forza elettorale delle relative liste. Si determina, talvolta, l'effetto paradossale per cui una lista di minoranza può ottenere anche tre consiglieri, pur essendo stata votata da un numero esiguo di elettori.

Esprime, in conclusione, il suo apprezzamento per le norme che determinano una più efficace razionalizzazione della finanza locale.

Il senatore GIARETTA (*PD*), richiamando i contenuti dell'articolo 1 del decreto, critica la contraddizione esistente tra le norme di contenimento delle spese degli enti locali e la *ratio* sottesa agli importanti interventi di riforma avviati con l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale: mentre quest'ultima risponde alla esigenza di responsabilizzare gli enti locali, assicurando loro una piena autonomia finanziaria, gli interventi contenuti nel decreto, così come altre norme approvate recentemente dal Governo, sono ispirate a una forma di neocentralismo che mortifica le istanze autonomiste di comuni e province e contraddice gli intenti riformatori più volte ribaditi dalla maggioranza. Inoltre, la riduzione di spesa imposta agli enti locali non produce un incremento di risorse per questi ultimi, ma è destinata esclusivamente a incrementare le finanze statali, mentre, nello stesso tempo, sono attuate misure disomogenee e irragionevoli di finanziamento le quali favoriscono alcuni enti piuttosto che altri. Richiama, in proposito, la previsione dei contributi di rilevante entità destinati al comune di Roma e al commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti.

Rileva, inoltre, che non si è proceduto – come sarebbe stato auspicabile – alla soppressione delle province, eventualmente anche intervenendo sulle norme della Costituzione che le configurano come componenti dello Stato-ordinamento, eventualmente sostituendole, laddove sia necessario, con consorzi obbligatori di comuni.

Condivide le osservazioni del senatore Malan circa i possibili effetti negativi che la riduzione del numero degli amministratori può determinare sulla funzionalità degli enti locali. Al riguardo osserva che, a fronte di un contenimento minimo della spesa, con tali misure si incide indirettamente sulla qualità della rappresentanza politica che costituisce un fattore essenziale per la vita della democrazia. Un intervento d'autorità da parte dello Stato sulla composizione degli organi rappresentativi degli enti locali appare inoltre incongruo, soprattutto perché contraddice il principio auto-

mistico sotteso alla riforma costituzionali del Titolo V della Costituzione: sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, individuare dei tetti massimi, lasciando all'ente locale la possibilità di individuare la soluzione più opportuna in relazione alle proprie esigenze.

Ribadisce, in conclusione, le sue perplessità sulla scelta del Governo di procedere con interventi sporadici e disomogenei, ritardando l'*iter* di approvazione del disegno di legge, noto come «Carta delle autonomie», che organicamente avrebbe dovuto definire il nuovo quadro normativo di riferimento, in coerenza con la legislazione delegata in materia di federalismo fiscale.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma in primo luogo sulla contraddizione esistente tra i disegni di legge di riforma sul federalismo fiscale e sulla contabilità dello Stato, approvati nel corso della legislatura con il contributo decisivo dell'opposizione, e gli interventi e le misure adottate dal Governo, che spesso hanno tradito lo spirito e la *ratio* di quelle riforme. In particolare, il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite è ispirato ad una logica centralista, che contrasta con i principi autonomisti che, anche in materia fiscale, avrebbero dovuto caratterizzare la legislazione in materia. Censura inoltre il ritardo con cui il Parlamento procede alla approvazione del disegno di legge organico sulle autonomie locali, soprattutto considerando quanto tale riforma appaia urgente per consentire una piena attuazione del federalismo fiscale.

Nel condividere i rilievi del senatore Malan, esprime le sue perplessità sulle norme finalizzate a ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali, osservando che, a fronte di un contenimento minimo della spesa, rischiano di essere compromesse alcune funzioni di particolare rilievo per il benessere delle collettività di riferimento. La stessa soppressione degli ATO e dei consorzi determina una scarsissima riduzione di spesa, considerando che i componenti di tali organismi, per lo svolgimento di tale attività, non percepiscono alcun compenso ulteriore, ovvero percepiscono un'indennità minima, essendo già titolari di altre funzioni amministrative.

Ritiene che, per una più efficiente e razionale allocazione delle risorse, il Governo dovrebbe evitare interventi coercitivi sporadici e disomogenei, riconoscendo invece, all'interno di una cornice organica e definita, la massima autonomia all'ente locale, eventualmente favorendo la libera associazione tra i comuni o altre forme di collaborazione tra territori contigui.

Si sofferma, quindi, sulle norme che prevedono ulteriori finanziamenti ai comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. In proposito, pur condividendo le misure adottate, esprime alcuni rilievi critici sulla scelta di limitare i finanziamenti, oltre che ai comuni compresi nel cratere, ai soli comuni fuori cratere della provincia de L'Aquila. In tal modo vengono esclusi dal finanziamento moltissimi comuni delle altre province abruzzesi che pure versano nelle stesse condizioni di disagio.

Formula quindi alcuni rilievi di carattere finanziario sulle norme dell'articolo 4, volte a modificare la vigente normativa in tema di Patto di stabilità degli enti locali e delle regioni, escludendo, tra l'altro, talune poste contabili dai limiti del Patto stesso. In particolare, esprime alcune considerazioni critiche sul comma 4-*quinqies*, che pone una norma interpretativa dell'articolo 7-*quater*, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009, volta ad escludere taluni pagamenti dal saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità per l'anno 2009 per taluni enti locali virtuosi.

Si sofferma, quindi, sul comma 4-*novies* dell'articolo 4, che esclude dal saldo finanziario, rilevante ai fini del Patto di stabilità, le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti «grandi eventi». Tale norma, a suo avviso, rischia di indurre i comuni a configurare come grande evento manifestazioni e iniziative di varia natura, in modo da poter ottenere i benefici previsti dalla normativa, con il rischio di produrre l'effetto paradossale di un indiscriminato incremento di spesa, nonostante gli auspici di contenimento della stessa sottesi al presente intervento normativo.

Il senatore PARDI (*IdV*) svolge, in primo luogo, alcune considerazioni di carattere generale sul carattere profondamente contraddittorio delle misure adottate dal Governo di centrodestra, nonché sugli effetti che una stratificazione normativa di tale natura può determinare sulla coerenza complessiva dell'ordinamento e sulla sua tenuta istituzionale.

Anch'egli, condividendo gli auspici espressi da altri senatori di opposizione, ritiene più opportuno un intervento organico in materia di enti locali, mentre constata che il Governo preferisce intervenire, sporadicamente e in modo disomogeneo, su aspetti parziali della materia. Sottolinea, in particolare, l'antinomia tra le misure contenute nel decreto in esame e alcune norme della legge finanziaria per il 2010 relative al contenimento della spesa per gli enti locali.

Osserva, inoltre, che tali scelte normative ingenerano uno stato di profonda sofferenza delle realtà locali, determinata dalle molteplici difficoltà, non solo finanziarie, che gli organi comunali e provinciali devono affrontare, con maggiori impegni, ma in un contesto di drastica riduzione delle risorse.

Esprime, inoltre, le sue perplessità sulla tendenza, in atto ormai da diversi anni, ad una forma di «centralismo regionale» non meno soffocante di quella statale, il quale mortifica le autonomie locali, limitandone oltre misura competenze e prerogative.

Esprime, quindi, alcune critiche alle misure relative alla riduzione del numero degli amministratori locali, rilevando come appaiano disomogenee e irragionevoli, senza peraltro realizzare alcun consistente risparmio di spesa.

In conclusione, censura la disposizione che esclude dal saldo finanziario le spese sostenute dagli enti locali per i cosiddetti «grandi eventi». In proposito, oltre a condividere le osservazioni svolte da altri senatori dell'opposizione, ricorda l'iniziativa del suo Gruppo volta a escludere la competenza della Protezione civile in materia di grandi eventi, ricondu-

cendo così l'attività di tale importante struttura amministrativa alle funzioni che le sono proprie.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI, nonostante le critiche sollevate dall'opposizione sulla ristrettezza dei tempi riservati all'esame del provvedimento, rileva tuttavia che le misure in esso contenute si inseriscono in una prospettiva di riforma articolata nel tempo. Ciò rende comunque fruttuoso il dibattito in corso. L'opposizione ha criticato il provvedimento per l'assenza di una visione organica. Al riguardo, ritiene tuttavia che interventi frammentari abbiano caratterizzato le scelte di tutti i Governi nelle ultime legislature e osserva come la limitatezza della portata degli interventi previsti nel decreto-legge in esame dipendano anche dallo strumento legislativo prescelto. Infatti, interventi di carattere strutturale e più approfonditi possono essere adottati soltanto con una riforma costituzionale. Riconosce pertanto il merito dell'Esecutivo di aver iniziato un percorso di cambiamento con coraggio al fine di dare soluzione alle questioni emerse nel dibattito. Le proposte contenute nel decreto-legge possono, a suo avviso, determinare risparmi, anche se non è ipotizzabile un'esatta quantificazione degli stessi. Quindi, le critiche al mancato raggiungimento di risparmi contenuti in precedenti norme rappresentano un esercizio contabile rispetto ad una valutazione che è impossibile effettuare a priori. Per quanto concerne poi la soppressione dei circondari provinciali, fa presente che l'aggregazione a carattere circondariale può avere, in alcune specifiche realtà, una propria giustificazione anche sulla base di dati storici e culturali. Afferma poi che, come già segnalato in precedenti occasioni, è in atto un fenomeno fortemente preoccupante rappresentato dal «neocentralismo» regionale volto a espropriare sistematicamente i comuni delle proprie competenze. Si prevede la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale quando al contempo le Regioni stanno costituendo Autorità territoriali integrate che obbligano i Comuni ad aggregarsi per gestire in modo centralistico – imposto dalle Regioni – competenze in ambito sociale, turistico e sanitario. Non si tratta di aggregazioni spontanee dei Comuni per effettuare risparmi, ma di una potestà delle Regioni che svuota le competenze comunali. In questa materia l'esperienza insegna che senza l'intervento del Governo nazionale volto a limitare la nascita di tali organismi non si instaurano comportamenti virtuosi. Emerge pertanto una contraddizione nella soppressione dei circondari provinciali e nell'assenza di vincoli alle Regioni per la costituzione di nuovi organismi.

Sul numero dei consiglieri ed assessori rileva che un intervento legislativo fosse un'esigenza innegabile ed il Governo ha operato nella direzione giusta. Sulla determinazione delle indennità regionali, invece, ritiene che sarebbe stato più proficuo consentire una maggiore responsabilizzazione e flessibilità. Infine, per quanto riguarda la questione dei consorzi e delle comunità montane, riconosce che si è riscontrato un certo abuso di strumenti potenzialmente validi che hanno poi portato a un intervento tanto restrittivo. Sulla questione delle comunità montane, in particolare, ri-

tiene opportuno che il centro-sinistra sia più autocritico in quanto artefice, per larga parte, delle distorsioni verificatesi.

Conclude con un giudizio positivo sul provvedimento, sia per il messaggio politico che per le scelte operate. Rincesce la constatazione dei tempi ristretti che non consentono un affinamento ulteriore delle norme.

Interviene incidentalmente il presidente VIZZINI per rilevare come l'esame della Carta delle autonomie rappresenti la sede propria per la soluzione di alcune problematiche sollevate nel dibattito, sede nella quale potrà essere affrontato anche il tema delle regole elettorali.

Il senatore BARBOLINI auspica una riflessione sugli obiettivi di razionalizzazione della spesa, di ottimizzazione del funzionamento degli enti locali, al fine di eliminare una proliferazione di organismi. Di converso, il provvedimento in esame appare inefficace a conseguire risparmi ed idoneo, a determinare tensioni istituzionali che sortiranno effetti negativi sul funzionamento degli enti locali. La Carta delle autonomie potrà essere la sede in cui affrontare alcuni di questi problemi. Ritiene opportuno, infatti, favorire una più ampia partecipazione dei cittadini fissando criteri e parametri e lasciando all'autonomia comunale stabilire i migliori criteri di organizzazione. Condivide poi l'opportunità di sanzionare comportamenti poco rigorosi adottati dagli enti locali, ma ritiene dannoso imporre soluzioni univoche che poco si adattano alle situazioni più differenti.

Denuncia, infine, l'occasione perduta di risolvere il problema, più volte riproposto, del rimborso IVA impropriamente pagata dai cittadini sulle tariffe dei servizi pubblici locali. Sarebbe stato possibile, infatti, al fine di rispettare le compatibilità di finanza pubblica, iniziare un percorso di reperimento di risorse che portasse i comuni ad adempiere agli obblighi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale. Ritiene un grave errore che, dopo reiterate richieste da parte del proprio Gruppo, non sia stata ancora individuata una soluzione appropriata.

Il senatore MERCATALI formula una critica radicale al provvedimento in esame, in quanto inidoneo ad apportare benefici alla finanza pubblica. Ritiene che solo la strada del federalismo fiscale, unitamente ad alcune riforme di settore, possa rappresentare la via d'uscita ai problemi sollevati nel dibattito. Questo provvedimento dimostra l'incapacità del Governo di risolvere alla radice i problemi. La Carta delle autonomie, concepita in senso federale, darebbe un contributo determinante alla finanza pubblica e porrebbe chiarezza nei rapporti tra Stato centrale ed Autonomie. Fa poi presente che appare contraddittorio chiedere all'opposizione, da un lato, di supportare la riforma federalista e poi proporre interventi quali quelli contenuti nel decreto-legge. Se si vogliono davvero evitare sprechi di risorse pubbliche nella dimensione locale, il Governo centrale può operare solo attraverso i documenti di programmazione e non invece stabilire quale debba essere l'organizzazione delle Autonomie locali.

Per quanto concerne il Patto di stabilità interno ed il contenimento della spesa pubblica, ritiene opportuno creare un tavolo con le autonomie.

Conclude sottolineando come un confronto reale tra maggioranza ed opposizione rappresenti lo strumento più efficace per una convergenza sulle soluzioni finalizzate ad affrontare il cuore dei problemi del Paese. L'alternativa – rappresentata dal provvedimento in titolo – può al massimo produrre interventi parziali e inefficaci.

Il presidente VIZZINI dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VIZZINI comunica che la seduta delle Commissioni riunite 1^a e 5^a, già convocata domani 18 marzo 2010, alle ore 10, è anticipata alle ore 9,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 18,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 marzo 2010

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 2 del 2010. Sottolinea, fra l'altro, l'opportunità di rinviare al 2011 la riduzione del numero dei consiglieri comunali, disposta dalla legge finanziaria per il 2010, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in vista delle imminenti elezioni in numerosi comuni.

Dopo aver dato conto dei requisiti di necessità e urgenza relativamente alle singole disposizioni, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI (*PD*) commenta favorevolmente la decisione del Governo di rinviare al 2011 la riduzione del numero dei consiglieri comunali, accogliendo le raccomandazioni delle associazioni delle autonomie locali e correggendo le disposizioni della legge finanziaria per il 2010 che il suo Gruppo aveva puntualmente contestato. Ricorda che l'ipotesi di una riduzione dei costi di funzionamento degli organi degli enti locali era stata oggetto di un'intesa tra il Governo e le stesse associazioni degli enti locali nella scorsa legislatura: si tratta di una materia critica che do-

rebbe essere trattata organicamente nell'ambito della revisione dell'ordinamento degli enti locali e non in un provvedimento d'urgenza. In proposito, ricorda che l'impegno del Governo, e dello stesso ministro Calderoli per una tempestiva approvazione della cosiddetta «Carta delle autonomie locali», assunto in occasione dell'approvazione del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, non è stato onorato; il Governo ha presentato la propria proposta con gravissimo ritardo e l'esame procede alla Camera dei deputati con eccessiva lentezza.

Sottolinea la situazione di difficoltà degli enti locali sui quali gravano anche gli oneri per alleviare gli effetti della grave crisi economica. La crisi finanziaria degli enti locali è aggravata da una interpretazione eccessivamente severa del patto di stabilità interno, che restringe i margini di operatività anche agli enti più virtuosi.

Si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*novies*, che prevede la potenziale equiparazione ai grandi eventi, e quindi l'esclusione dei vincoli del patto di stabilità interno, per alcune iniziative degli enti locali, che ricadrebbero nella competenza della Protezione civile. Si tratta di una previsione che contraddice il ripensamento del Governo a proposito del regime organizzativo della Protezione civile, chiesto dall'opposizione e ottenuto anche a seguito delle note inchieste giudiziarie. A suo avviso, la dichiarazione di «grande evento» deve essere fatta con provvedimenti specifici per la realizzazione di importanti iniziative, anche a livello locale, e non dovrebbe essere rimessa stabilmente alla discrezionalità del Governo.

Infine, esprime riserve sulla compatibilità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 3, dirette a equiparare gli emolumenti dei consiglieri regionali alle indennità dei parlamentari: si tratta di un obiettivo giusto che tuttavia non dovrebbe essere perseguito con lo strumento del decreto-legge.

Si procede alla votazione del parere proposto dal relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario. L'urgenza dell'intervento deriva dai gravi errori commessi dal Governo e denunciati dalla sua parte politica in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010. La materia dell'ordinamento degli enti locali non dovrebbe essere trattata con decreti-legge e neppure nella legge finanziaria: l'impegno di approvare la «Carta delle autonomie locali» prima o contemporaneamente alla delega per il federalismo fiscale è stato disatteso dal Governo che inopinatamente ha presentato il suo disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, senza considerare che nella stessa materia la Commissione affari costituzionali del Senato aveva avviato l'esame dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Il voto contrario si giustifica, inoltre, per gli altri interventi ordinali contenuti nel decreto-legge, aggravati anche da alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute, convocate oggi alle ore 14,30 e domani alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 marzo 2010

308^a Seduta (1^a antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (n. 195)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), anche in considerazione del parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, illustra una proposta di parere (allegata al resoconto della seduta).

Sulla proposta di parere illustrata dal relatore si apre un dibattito nel quale interviene il senatore GIARETTA (*PD*) per sottolineare l'eterogeneità degli interventi recati dal provvedimento in titolo. Ricorda le ragioni sostenute dal Governo per creare il consenso intorno all'intervento dello scudo fiscale: rientro dei capitali all'estero, afflusso di fondi al sistema produttivo e maggiori entrate per dare un impulso all'economia. A posteriori, tutti gli analisti confermano che i capitali interessati dallo scudo fiscale sono parzialmente rimasti all'estero e, quelli effettivamente rientrati, sono stati investiti in attività immobiliari. Il provvedimento in esame, infine, indica come verranno spese le entrate *una tantum*. La disomogeneità

degli interventi ivi previsti e l'esiguità degli importi per ciascun intervento dimostrano l'assenza di interventi strutturali e la riallocazione di risorse non connessa ad alcun criterio di efficienza. Il Governo, in attesa di attuare e porre in essere il federalismo fiscale, procede nella direzione diametralmente opposta. Infine, si sofferma sul contributo di 80 milioni al comune di Roma per compensare minori dividendi che l'ente riceverà dall'Acea dopo la sanzione comunitaria irrogata per violazione delle norme sulla concorrenza. Anche questo rappresenta un intervento parziale non inserito in una cornice omogenea e privo di una visione programmatica che determina soltanto iniquità a livello territoriale – posto che altri comuni azionisti di società municipalizzate si trovano nelle stesse condizioni del comune di Roma ma non ricevono alcun trasferimento dal bilancio dello Stato – nonché tra i restanti azionisti della stessa Acea diversi dal comune di Roma.

Il senatore LUSI (*PD*) fa presente che l'intervento per il terremoto in Abruzzo riflette un'impostazione più volte criticata dall'opposizione volta ad escludere la compensazione dei danni in molti comuni limitrofi a quelli finora risarciti. Sottolinea come in alcune zone più distanti dal cratere del sisma sono stati registrati danni ingenti senza alcun contributo da parte dello Stato. Chiede che la proposta di parere venga integrata con un invito al Governo a considerare la necessità di estendere i destinatari degli interventi per la ricostruzione dei danni del sisma. Propone pertanto di inserire nel parere una osservazione volta a specificare che la Commissione ritiene necessario e urgente che il Governo, in un prossimo provvedimento legislativo, modificando l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 39 del 2009, adotti una misura atta a finanziare gli interventi di ricostruzione di immobili e a risarcire i danni diretti e indiretti causati dal sisma del 6 aprile 2009, insistenti o rilevati nel territorio di quei comuni che abbiano risentito di una intensità sismica anche inferiore al sesto grado.

La senatrice CARLONI (*PD*) sottolinea come la ripartizione delle risorse indicata nel provvedimento in titolo determini una frammentazione ed una incoerenza delle politiche pubbliche. In particolare per quanto concerne gli interventi per i lavoratori socialmente utili, rileva che a fronte di un'ingente quantità di risorse stanziata non vi è sufficiente chiarezza sugli impieghi specifici. A tal fine ricorda che i lavoratori socialmente utili della scuola forniscono attualmente servizi sostitutivi rispetto a quello che le scuole stesse possono fornire ai cittadini, stante la consistente riduzione di risorse pubbliche. Ricorda poi che i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo sono in realtà società cooperative costituite da ex detenuti per favorire il loro reinserimento nella società – conformemente al dettato costituzionale – e sono soggette a controlli molto rigorosi, assicurati dai commissari di Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) in relazione all'articolo 1, comma 6 del provvedimento in titolo, ritiene opportuno escludere espressamente riferi-

mento a norme giudicate incostituzionali conformemente a quanto segnalato dal relatore nell'esposizione introduttiva. In relazione invece all'articolo 2, comma 13, concernente la questione, sollevata anche dal senatore Giaretta, del contributo a favore del comune di Roma, sottolinea la scarsa trasparenza della formulazione del comma stesso volto a non esplicitare che si tratti, appunto, del comune di Roma. Inoltre, ritiene che il riferimento agli adempimenti comunitari determini ulteriori violazioni delle norme sulla concorrenza. Infatti, a fronte di una sentenza di condanna della società cosiddetta ex municipalizzata di proprietà del comune di Roma per violazione della concorrenza, vengono stanziati ulteriori fondi dal bilancio dello Stato per finanziare il comune di Roma proprietario dell'azienda stessa. Inoltre sottolinea che la formulazione contenuta nel parere sia discutibile anche per il fatto che costituisce titolo per gli altri azionisti, diversi dal comune di Roma, per chiedere una compensazione allo Stato per l'assenza dei dividendi distribuiti dall'Acea stessa a seguito della sentenza. Infine, condivide l'osservazione del senatore Giaretta sulla disparità di tale intervento previsto per il solo comune di Roma, tenuto conto che in Italia altri comuni si trovano nelle stesse identiche condizioni.

Il sottosegretario CASERO ritiene che non possano sorgere violazioni nel diritto comunitario in seguito alla formulazione dell'articolo 2, comma 13, in quanto il trasferimento dal bilancio dello Stato viene disposto a favore del comune di Roma e non dell'Acea. Per altro, fa presente che a seguito della sentenza di condanna all'Acea, la società non ha distribuito utili agli azionisti e tale decisione ha pregiudicato ulteriormente la situazione finanziaria del comune di Roma. Per questo motivo è previsto un trasferimento dal bilancio dello Stato di 80 milioni di euro indicato nel provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) propone di integrare il parere con un'osservazione volta a recepire l'invito al Governo ad estendere il risarcimento dei danni per il terremoto in Abruzzo secondo la formulazione indicata dal senatore Lusi sebbene rendendola meno vincolante ed esplicitandola come un invito al Governo a valutare la possibilità di effettuare tali interventi. Sull'osservazione relativa al comma 6 dell'articolo 1, formulata dal senatore Morando, ritiene che il parere proposto dal relatore sia risolutivo. Per quanto concerne poi la formulazione dell'articolo 2, comma 13, ritiene opportuno sopprimere la condizione contenuta nel parere invitando il Governo tuttavia a trovare, tra le osservazioni una formulazione che escluda ulteriori violazioni delle disciplina comunitaria nonché disparità di trattamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra quindi una nuova proposta di parere che posta ai voti, previa dichiarazione di voto contraria del senatore MORANDO e verifica del prescritto numero di senatori, viene approvata dalla Commissione (allegata al resoconto).

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30 è anticipata alle ore 12,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 195

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;

ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;

rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;

considerato che l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto prevede il rifinanziamento anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2008;

considerato che il comma 13 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in conformità all'articolo 1, comma 23-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha previsto tale intervento, richiama una disposizione di legge relativa alla concessione di un contributo al comune di Roma senza vincolo di destinazione;

ritenuto tuttavia che, come si evince dallo stesso comma 13 dell'articolo 2, tale contributo debba essere finalizzato dal comune di Roma all'attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla «Funzionalità del sistema della giustizia» di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies*, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;

tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Senato 2071, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;

nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Senato 2071, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera;

preso atto che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;

a) *all'articolo 1:*

– *al comma 2, sostituire le parole da:* alla proroga fino alla fine del comma, *con le seguenti:* alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*,

commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– *al comma 6, sostituire le parole da:* delle autorizzazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

– *al comma 7, sostituire le parole da:* delle autorizzazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti* degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;

b) all'articolo 2:

– *al comma 1, sostituire le parole:* 181 milioni, *con le seguenti:* 180,2 milioni;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.;

– assicurare, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;

– *al comma 11, sostituire le parole da:* per le seguenti finalità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;

– *al comma 13, sostituire le parole:* per i relativi adempimenti comunitari *con le seguenti:* per l'attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi;

– *al comma 14, sostituire le parole da:* regolamento di cui *fino alla fine del comma, con le seguenti:* regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;

– *sopprimere il comma 15;*

– *sostituire il comma 16 con il seguente:* 16. E' disposto l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 199, n. 242; nonché di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004;

e con la seguente osservazione:

si rileva l'opportunità di acquisire, a fini conoscitivi, la ripartizione dei vari interventi per missioni e programmi; dato il rilevante ammontare di risorse coinvolte per l'anno 2010, si ritiene infatti che l'aggiornamento delle missioni e dei programmi in considerazione di tali interventi sia un'informazione necessaria per valutare l'efficacia della spesa a consuntivo (con il rendiconto)».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 195

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;

ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;

rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;

considerato che l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto prevede il rifinanziamento anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2008;

considerato che il comma 13 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in conformità all'articolo 1, comma 23-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha previsto tale intervento, richiama una disposizione di legge relativa alla concessione di un contributo al comune di Roma senza vincolo di destinazione;

ritenuto tuttavia che, come si evince dallo stesso comma 13 dell'articolo 2, tale contributo debba essere finalizzato dal comune di Roma all'attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla «Funzionalità del sistema della giustizia» di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies*, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;

tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Senato 2071, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;

nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Senato 2071, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera;

preso atto che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;

a) *all'articolo 1:*

– *al comma 2, sostituire le parole da:* alla proroga fino alla fine del comma, *con le seguenti:* alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*,

commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– *al comma 6, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti:* del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

– *al comma 7, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti* degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;

b) all'articolo 2:

– *al comma 1, sostituire le parole:* 181 milioni, *con le seguenti:* 180,2 milioni;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.;

– assicurare, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;

– *al comma 11, sostituire le parole da:* per le seguenti finalità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;

– *al comma 14, sostituire le parole da:* regolamento di cui *fino alla fine del comma, con le seguenti:* regolamento di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;

– *sopprimere il comma 15;*

– *sostituire il comma 16 con il seguente:* 16. E' disposto l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 199, n. 242; nonché di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004;

e con le seguenti osservazioni:

si ritiene opportuno che il Governo valuti, in un prossimo provvedimento legislativo di iniziativa governativa, a correzione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di adottare una misura atta a finanziare gli interventi di ricostruzione di immobili adibiti ad uso abitativo e non e a risarcire i danni diretti e indiretti, causati dal sisma del 6 aprile 2009, insistenti o rilevati nel territorio di quei Comuni che abbiano risentito una intensità MSC anche inferiore al sesto grado;

si ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca il testo del comma 13 dell'articolo 2 al fine di evitare ulteriori infrazioni comunitarie e di disparità di trattamento tra società che operano nel medesimo settore;

infine, si rileva l'opportunità di acquisire, a fini conoscitivi, la ripartizione dei vari interventi per missioni e programmi; dato il rilevante ammontare di risorse coinvolte per l'anno 2010, si ritiene infatti che l'aggiornamento delle missioni e dei programmi in considerazione di tali interventi sia un'informazione necessaria per valutare l'efficacia della spesa a consuntivo (con il rendiconto)».

309^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 12,35.

AFFARE ASSEGNATO

Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione: doc. XXIV n. 7)

Il presidente AZZOLLINI illustra la dotazione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, ricordando come la Camera dei deputati abbia già indicato l'impiego di parte del Fondo stesso. Ricorda poi come la legge finanziaria per il 2010 abbia rifinanziato il Fondo per ulteriori 100 milioni di euro. Illustra pertanto una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la risoluzione testé illustrata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge intitolato segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, in relazione al complesso degli interventi sui commi richiamati della legge finanziaria per il 2010, sebbene le disposizioni tengano ferme l'entità delle riduzioni, intervenendo sulle modulazioni delle stesse, appare comunque necessario acquisire ulteriori elementi circa l'impatto delle norme in materia di enti locali, al fine di valutarne gli effetti in termini di finanza pubblica, posto che la relazione tecnica non fornisce specifici elementi al

riguardo. Con riferimento al comma 2 della disposizione, analoghi elementi appaiono necessari in relazione all'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 1, comma 2, del testo. In relazione all'articolo 3, occorre acquisire chiarimenti circa il riferimento alla indennità «massima» spettante ai membri del Parlamento, posto che tale indennità appare ancorata a un parametro definito dal quadro legislativo. In ordine all'articolo 4, comma 4, ove si sostituisce il comma 23, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009, stabilendo una serie di interventi finanziari, nel triennio 2010-2012, a favore di alcune tipologie di enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992 e garantendo al contempo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio si rileva che il finanziamento dei citati contributi a valere sul fondo ordinario, lascia presupporre che non si tratti di trasferimenti aggiuntivi, bensì di una specifica finalizzazione delle somme già presenti nel fondo ordinario medesimo. Di conseguenza, i maggiori trasferimenti ai comuni e la riduzione di 10 milioni di euro da operare sul fondo medesimo daranno luogo presumibilmente a riduzioni di trasferimenti senza vincolo di destinazione per la generalità dei comuni, salvo che il citato fondo non presenti una corrispondente quantità di risorse non utilizzate e che a fine esercizio sarebbero destinate ad andare in economia. Inoltre, si evidenzia che la maggiore disponibilità di risorse a favore dei suddetti enti, esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno, dovrebbe aumentare la loro possibilità di spesa rispetto a quanto previsto nei tendenziali di spesa, con la conseguenza che tale circostanza dovrebbe rendere necessaria una compensazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. In relazione al comma 4-bis della disposizione, ove si prevede un meccanismo di riassegnazione alla spesa di somme erroneamente versate a titolo di addizionale comunale Irpef senza indicazione del codice catastale dell'ente beneficiario, occorre acquisire elementi di chiarimento rispetto al meccanismo attuale di acquisizione al bilancio, al fine di acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi. In relazione al comma 4-septies, si osserva che la stima di effetti negativi sull'indebitamento per circa 50 milioni di euro annui, recata nella relazione tecnica, non risulta corredata da alcuna ulteriore informazione circa la metodologia di calcolo utilizzata per la stima. Inoltre, posto che l'utilizzo come forma di copertura delle disponibilità presenti sul fondo ordinario lascia presupporre la presenza sul citato fondo di una corrispondente quantità di risorse non utilizzate e che a fine esercizio sarebbero destinate ad andare in economia, appare necessario sul punto acquisire maggiori informazioni circa le modalità di costruzione degli andamenti tendenziali di spesa in relazione al medesimo fondo. In relazione al comma 4-novies, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, appare opportuna una conferma da parte del Governo circa la neutralità della disposizione, posto che a tal fine dovrebbe verificarsi una corrispondenza tra entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato e spese cor-

relate ai grandi eventi da parte degli enti locali nell'ambito del medesimo esercizio.

Il vice ministro VEGAS avverte che la relazione tecnica contenente anche le modifiche approvate dalla Camera al testo iniziale sarà trasmessa in tempi solleciti.

Il presidente AZZOLLINI rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO (DOC. XXIV n. 7)

La Commissione bilancio, programmazione economica

premesse che:

l’articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;

la dotazione di tale Fondo, originariamente fissata in 60 milioni di euro per l’anno 2009, ed in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è stata successivamente incrementata, per l’anno 2009, prima dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e poi dall’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

il Fondo ha, pertanto, una dotazione pari a 105.050.000 euro per il 2009, a 30 milioni di euro per il 2010 e a 30 milioni di euro per il 2011;

il richiamato articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che, a valere sulle risorse del fondo, sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

nella definizione del nuovo ciclo (2008-2010) della Strategia di Lisbona, che persegue l’obiettivo di rendere l’Europa «l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo», il Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 ha sottolineato l’importanza del ruolo del livello locale e regionale nel creare crescita e occupazione, nonché della coesione economica, sociale e territoriale al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata;

i documenti predisposti dalle istituzioni europee sulla nuova Strategia «UE 2020», che modificherà ed integrerà la Strategia di Lisbona, sottolineano l’importanza di perseguire parallelamente gli obiettivi di carattere sociale, economico ed ambientale e l’opportunità di potenziare l’interconnessione infrastrutturale e la coesione territoriale, nel rispetto della compatibilità ambientale;

lo stesso articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

nell'attuare il disposto della richiamata disposizione, si è ritenuto opportuno accogliere una definizione di sviluppo economico e di tutela ambientale dei territori analoga a quella fatta propria in sede europea nell'ambito della Strategia di Lisbona sopra richiamata ed alla quale devono ispirarsi le politiche di sviluppo adottate dagli Stati membri;

risulta necessario che ciascun ramo del Parlamento provveda in tempi brevi a ripartire quota parte delle predette risorse;

la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha già impegnato una parte di tali risorse con una risoluzione votata in Commissione nella seduta del 17 dicembre 2009;

la legge finanziaria per l'anno 2010, legge n. 191 del 2009, all'articolo 2, comma 48 ha rifinanziato il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per 100 milioni di euro;

impegna il Governo

a riservare la somma di 38.583.500 euro per l'anno 2009, 11.101.002 euro per l'anno 2010 e 11.111.002 euro per l'anno 2011, nonché la somma di 50.000.000 euro per l'anno 2010 derivanti dall'articolo 2, comma 48 della legge n. 191 del 2009 che saranno ripartiti secondo un successivo atto di indirizzo definito dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica ai sensi del richiamato articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 marzo 2010

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) *GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, ed aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, pubblicati in allegato a quella seduta. Avverte quindi che si procederà nell'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 2.

Interviene il senatore PARDI (*IdV*), il quale si sofferma preliminarmente sull'emendamento 2.26 in merito alle modalità di elezione del ret-

tore rispetto al quale si amplia la platea dei soggetti che partecipano al voto. Quanto al 2.41, sottolinea che esso ridisegna le funzioni del senato accademico a cui si attribuisce tra l'altro la possibilità di richiedere una verifica della fiducia al rettore. Dopo aver dato conto dell'emendamento 2.55, sulla composizione del senato accademico, dà conto del 2.91 che include anche una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione. L'emendamento 2.111 prevede inoltre l'ipotesi di scioglimento nel caso di dissesto finanziario secondo quanto già previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g). Nella medesima direzione si colloca il 2.116. Dà indi conto del 2.120 e del 2.153, precisando altresì che il 2.178 reca una specificazione ulteriore in merito ai settori scientifico-disciplinari. Descrive poi i contenuti dell'emendamento 2.181, che sostituisce integralmente la lettera c) del comma 3, rimarcando indi l'esigenza di stanziare ulteriori risorse per la riforma, implicitamente sottesa agli emendamenti 2.240, 2.256 e 2.268. Dopo aver accennato al 2.258, dà per illustrati gli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 2.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) illustra l'emendamento 2.212, che ribadisce il principio di autonomia universitaria nel rispetto degli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge n. 168 del 1989. In proposito ritiene infatti che lo statuto sia il perno del sistema universitario e che occorra conseguentemente semplificare il testo governativo attribuendo maggiori competenze alla disciplina statutaria. Evidenzia altresì che la fase di revisione degli statuti dovrebbe essere più ampia, tenuto conto della portata della riforma.

Dà indi conto del 2.8 che descrive i compiti del rettore in maniera più precisa, mentre il 2.35 specifica le funzioni del senato accademico, il quale, nel testo attuale, rischia di essere fortemente depotenziato. Nella medesima linea si inserisce l'emendamento 2.36, mentre il 2.73 concerne i compiti del consiglio di amministrazione che dovrebbe essere anzitutto un organo esecutivo, ma assai vicino all'università. Al riguardo reputa che, nel caso in cui il rettore non presieda il consiglio di amministrazione, dovrebbe quantomeno presiedere il senato accademico.

Ritiene altresì indispensabile introdurre una figura responsabile della gestione e della organizzazione dei servizi che partecipi senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, come previsto dall'emendamento 2.113. Dà conto inoltre del 2.125 circa la composizione del collegio dei revisori dei conti, illustrando altresì il 2.160 relativo alla decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio di amministrazione. Fa presente poi che il 2.165 sostituisce l'intero comma 3, stabilendo i criteri cui le università devono attenersi per le modifiche statutarie in tema di organizzazione interna.

Richiamandosi a quanto già espresso ieri, illustra il 2.217, ribadendo le critiche rivolte all'atteggiamento di chiusura del ministro Gelmini sulla possibilità di reperire risorse ulteriori. L'emendamento 2.243, prosegue, è volto a prevedere un tempo congruo per l'adeguamento degli statuti, fis-

sato ad una anno dall'entrata in vigore della legge. Avviandosi alla conclusione si sofferma sul 2.265 nonché sul 2.666, rilevando come il codice deontologico inserisca più propriamente all'esercizio della professione, mentre il codice etico sarebbe necessario per individuare norme di condotta di tutta la comunità universitaria.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) osserva preliminarmente che l'articolo 2 ha una particolare valenza sicchè nelle proposte emendative presentate sono state recepite molte considerazioni già espresse nel dibattito. Illustra quindi l'emendamento 2.9, sottolineando l'obbligo per il rettore, all'atto della presentazione del documento di programmazione strategica, di tener conto delle proposte e del parere del senato accademico, a cui è dunque attribuito un ruolo specifico. L'emendamento dispone altresì delle modifiche conseguenti all'esigenza di sistematizzare le competenze dell'organo.

Quanto al 2.20, ritiene che il rettore rappresenti l'intera comunità accademica e non debba essere pertanto limitato l'elettorato passivo solo a coloro i quali hanno comprovate esperienze di gestione. Si sofferma quindi sul 2.37 che, specularmente al 2.9, assegna al senato accademico il compito di formulare proposte in ordine al documento di programmazione strategica, nonché di proporre una mozione di sfiducia al rettore e di esprimere parere sul conto consuntivo. Dà poi conto dell'emendamento 2.57 che enfatizza i momenti di collegamento con le diverse unità organizzative dell'ateneo, evitando che il senato si configuri come un organo di espressione meramente politica. Dopo aver illustrato il 2.71, sulla durata in carica del senato, precisa che nel consiglio di amministrazione ci deve essere un'adeguata rappresentanza dei professori universitari, come stabilito dall'emendamento 2.89, fermo restando che la scelta del presidente deve essere rimessa all'autonomia universitaria; puntualizza altresì che, nel caso in cui il presidente nel consiglio di amministrazione non sia il rettore, esso deve essere individuato tra i consiglieri esterni.

Illustra inoltre il 2.129, rilevando la necessità di evitare commistioni tra organi di controllo e soggetti controllati, invitando peraltro a dedicare particolare attenzione al 2.146 sulla opportunità di valutare la congruità dell'affidamento dei contratti di insegnamento rispetto al *curriculum* dei candidati. Descrive indi i contenuti del 2.150 e del 2.159, evidenziando a tale ultimo riguardo che le incompatibilità dei membri del senato devono riguardare esclusivamente compiti svolti in altre università italiane. Nell'illustrare le finalità di coordinamento della proposta emendativa 2.166, fa presente che il 2.190 semplifica la *governance* interna. In conclusione dà conto del 2.250 volto a sostituire il codice etico con il codice deontologico, atteso che è preferibile introdurre diritti e doveri all'interno dell'università. Nel dare per illustrati i restanti emendamenti, comunica infine di aver proposto alcuni emendamenti onde recepire il parere che la Commissione bilancio ha espresso sul testo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) illustra in particolare l'emendamento 2.24 relativo all'elezione del rettore, dichiarando di condividere quanto già descritto in merito dal relatore. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si sofferma anzitutto sul 2.281 relativo alla possibilità di sfiduciare il rettore, secondo quanto previsto anche dalle proposte del relatore. Quanto al 2.69 sottolinea in particolare l'incongruità della posizione del rettore nel testo governativo, cui sono attribuite molte responsabilità senza che a ciò corrisponda quantomeno la presidenza di uno degli organi principali. L'emendamento 2.72 introduce la durata in carica del senato per un massimo di quattro anni, attualmente non prevista nel disegno di legge, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato sarebbe biennale. Ritiene altresì necessario che il consiglio di amministrazione acquisisca il parere del senato per le decisioni riguardanti la soppressione di corsi e sedi, come previsto dall'emendamento 2.82. Giudica altresì eccessivo che la nomina del rettore avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su cui quindi interviene l'emendamento 2.102. Dopo aver precisato che il 2.132 stabilisce la durata in carica del collegio dei revisori dei conti, dichiara di ritirare il 2.137.

Si sofferma poi sul 2.144 che attribuisce al nucleo di valutazione la funzione di verifica anche dell'attività di ricerca. Dà indi conto del 2.154 relativo alla disciplina delle incompatibilità, sottolineando inoltre la necessità che nelle facoltà o scuole sia prevista, accanto alla rappresentanza degli studenti quantomeno una analoga rappresentanza dei professori e dei ricercatori. Dopo aver illustrato gli emendamenti 2.210 e 2.227, ritiene che l'eventuale codice etico dovrebbe essere previsto solo negli atenei che ne fossero privi, come previsto dall'emendamento 2.245. L'emendamento 2.253, analogamente ad altri già illustrati, opta peraltro in favore del codice deontologico per i docenti. In conclusione illustra l'emendamento 2.275 concernente la possibilità di prosecuzione del mandato per i rettori in carica al termine dell'elaborazione dei nuovi statuti. In proposito, dopo aver richiamato la proposta del relatore di consentire di concludere il mandato in atto, rileva tuttavia che in tal caso ci sarebbe una sfasatura rispetto alla durata degli altri nuovi organi. La sua proposta emendativa dà invece la possibilità di computare per una sola volta il periodo maturato al momento dell'entrata in vigore dei nuovi statuti, assicurando dunque maggiore continuità.

Il senatore VITA (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, sottolineandone la finalità unitaria in termini di limitazione dei potenziali conflitti di interesse tra i diversi organismi.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.100, che limita ad un massimo del 40 per cento la presenza di esterni nel consiglio di amministrazione, onde fugare la comune preoccupazione che sia svuotata la componente universitaria in quell'organo.

Tiene comunque a precisare che non si tratta di una chiusura nei confronti dei membri esterni, di cui evidenzia infatti il positivo contributo. Illustra indi l'emendamento 2.188, finalizzato a rendere inscindibili le funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

Prende brevemente la parola il PRESIDENTE per sottolineare la rilevanza del tema delle strutture mediche gravanti sulle università; al riguardo, fa presente infatti che numerose università hanno bilanci in *deficit* proprio a causa dei costi delle funzioni assistenziali.

I restanti emendamenti presentanti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 3, pubblicate in allegato al presente resoconto.

Il presidente POSSA (*PdL*) illustra l'emendamento 3.5 in tema di modalità di *governance* dell'eventuale federazione. L'emendamento 3.12 introduce un termine di tre mesi per l'esame da parte del Ministero della proposta di fusione o federazione.

Prende brevemente la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) per rilevare l'esigenza di stabilire il meccanismo del silenzio-assenso qualora decorressero i tre mesi senza la pronuncia da parte del Ministero.

Il presidente POSSA (*PdL*) concorda con il suggerimento della senatrice Garavaglia e riformula conseguentemente l'emendamento 3.12 in un testo 2 pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dà conto del 3.3, sottolineando come le eventuali federazioni debbano avere come scopo la realizzazione di specifici progetti di ricerca e non meri obiettivi di risparmio. Dopo aver descritto le finalità lessicali dell'emendamento 3.6, si sofferma sul 3.7, orientato a stabilire che i risparmi eventualmente realizzati attraverso la federazione o la fusione devono essere destinati alle rispettive università. Quanto al 3.10 ne presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso di imporre la maggioranza qualificata degli aventi diritto per deliberare il progetto di federazione o fusione.

Relativamente al 3.11, precisa che esso ha la finalità di ridurre il centralismo che traspare nel testo governativo. Il 3.15, prosegue, specifica la necessità di rispettare la normativa vigente nelle ipotesi di mobilità del personale derivanti dalle operazioni di fusione o federazione, onde evitare arbitri. Dà conto di una riformulazione del 3.16 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui si sopprime il terzo periodo del comma anziché il secondo. Conclusivamente, illustra il 3.17, finalizzato

ad introdurre adeguati incentivi finanziari per le procedure di mobilità, nonché il 3.18 che ribadisce quanto già affermato in ordine al 3.7.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rimarca a sua volta la necessità che i risparmi ottenuti dagli eventuali accorpamenti siano reinvestiti nelle relative università. Dà quindi conto dell'emendamento 3.21, sul rispetto della normativa vigente circa le operazioni di trasferimento del personale, che evidentemente concernono anche aspetti di competenza del Ministero del lavoro.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dà conto dell'emendamento 4.1 che riscrive l'intero articolo disciplinando le modalità di accesso a borse nazionali di merito per il diritto allo studio. Tale disciplina avrebbe a suo giudizio il pregio di premiare i meritevoli e, al contempo, di incentivare la competizione tra università.

Il presidente POSSA (*PdL*) descrive le finalità dell'emendamento 4.6, precisando che le prove nazionali *standard*, se possono essere svolte per gli studenti del primo anno di corso, sarebbero impraticabili per gli studenti degli anni successivi, considerata la varietà di discipline. Per questi ultimi, propone dunque la previsione di criteri di valutazione nazionali *standard*. Rileva altresì che, attraverso l'emendamento 4.11, si riformula in parte la lettera b) del comma 1 disponendo che la restituzione di una quota dei buoni studio debba avvenire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) premette che avrebbe ritenuto preferibile abrogare l'intero articolo, di cui infatti giudica assai difficile l'applicazione, pur apprezzandone lo spirito. Concorda perciò con il Presidente circa l'impraticabilità di prevedere prove nazionali *standard* per tutti gli studenti e la possibilità di introdurre criteri generali. Dopo aver dato brevemente conto del 4.13, si sofferma sul 4.16, reputando inopportuno stabilire con legge l'attribuzione ad una specifica società dei compiti di gestione del Fondo per il merito. In subordine all'emendamento 4.16, si collocano il 4.19, che elimina quanto meno il riferimento a quella determinata società, e il 4.23.

Ritira poi il 4.24, illustrando il 4.26 finalizzato a rendere effettivi i trasferimenti pubblici per alimentare il Fondo per il merito. Infine dà conto del 4.30, che precisa l'esigenza di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate al diritto allo studio.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) illustra l'emendamento 4.25, identico al 4.26 già descritto dal senatore Ascitti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5 e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra le proposte di cui è prima firmataria, manifestando anzitutto l'intento di ridurre la portata delle deleghe recate dall'articolo 5. In questo senso si muove, primo fra tutti, l'emendamento 5.1, nonché i successivi 5.4, 5.11, 5.30, 5.72, 5.81 e 5.116 (già 5.0.1), i quali normano direttamente alcune materie, sottraendole alla legislazione delegata. Gli emendamenti presentati si prefiggono altresì l'obiettivo di rafforzare le competenze dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a fronte di una impostazione del disegno di legge governativo che risulta, invece, anche in questo campo troppo ministeriale. In proposito, ella evidenzia in particolare il già ricordato emendamento 5.4, nonché il successivo 5.102.

Ella si sofferma altresì sull'emendamento 5.48, teso a sopprimere il riferimento alle 1.500 ore annue da dedicare anche alla ricerca, sottolineando la difficoltà di siffatta quantificazione.

Dopo aver ritirato gli emendamenti 5.69 e 5.97, passa indi ad illustrare il 5.80, precisando di essere contraria alla revisione del trattamento economico dei docenti (che rischia di essere *in peius*) e alla trasformazione degli scatti da biennali in triennali. Qualora la maggioranza dovesse confermare tale orientamento, ella auspica peraltro che i risparmi conseguenti alla mancata corresponsione degli scatti siano destinati ad un fondo per la retribuzione aggiuntiva, in un'ottica di crescente responsabilizzazione degli atenei. L'emendamento 5.114, conclude, in coerenza con l'obiettivo di ridurre la portata delle deleghe, esclude la possibilità di decreti legislativi correttivi o aggiuntivi.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) illustra a sua volta le proprie proposte emendative, evidenziando anzitutto di aver dato seguito all'impegno assunto all'esito della discussione generale, su richiesta unanime della maggioranza e dell'opposizione, di espungere dalla delega i temi più delicati, come quello dello stato giuridico, che del resto era privo di adeguati principi e criteri direttivi. Nell'articolo 5-*bis*, contenuto nell'emendamento 5.9, egli differenzia quindi l'impegno didattico dei professori a tempo pieno, fissato in almeno 350 ore, e quello dei professori a tempo definito, fissato in almeno 250 ore. Viene invece eliminato il riferimento alle 1.500 ore complessive, tranne che per la rendicontazione dei progetti di ricerca (richiesta in sede europea), per la quale diventa comunque figurativo.

Quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici, egli ritiene inopportuno attribuire margini di discrezionalità alle università, che po-

trebbero comportarsi in maniera non omogenea sul piano del rigore. Pur confermando l'obiettivo di snellire le procedure, reputa perciò preferibile conferire la competenza all'ANVUR sulla base di criteri oggettivi fissati dalla legge, quale la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate.

In tema di incompatibilità, egli ribadisce l'intenzione di semplificare e liberalizzare la normativa, mantenendo ferma la distinzione fra tempo pieno e tempo definito in ordine all'esercizio di attività libero-professionali. È altresì confermata la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività svolte, alla cui valutazione è legata l'attribuzione degli scatti stipendiali. Egli precisa peraltro che i risparmi conseguenti alla mancata attribuzione degli scatti sono destinati a confluire in un Fondo per la premialità di ateneo, del resto già previsto dalla legge n. 230 del 2005, disciplinato al successivo articolo 5-sexies. Ciò, al fine di evitare fra l'altro il rischio di valutazioni arbitrarie tese a destinare i risparmi ad altre finalità.

Quanto alla revisione del trattamento economico dei docenti, anch'esso è stato espunto dalla delega e normato all'articolo 5-quater con un rinvio ad un regolamento, sul quale è comunque previsto il parere del Consiglio di Stato. Precisa peraltro che la revisione non può intervenire sugli scatti in corso, pena l'avvio di un immenso contenzioso.

Egli si sofferma infine sull'articolo 5-sexies, che sposta in capo ai singoli atenei la competenza disciplinare attualmente attribuita al Consiglio universitario nazionale (CUN). Si tratta di una scelta in piena sintonia con i principi ispiratori del provvedimento, che tende ad una maggiore responsabilizzazione degli atenei, anche in materia di personale.

Dà invece per illustrati gli emendamenti 5.2 e 5.34, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale illustra anzitutto il 5.15 e il 5.16, entrambi volti a rivedere il rapporto fra università e Servizio sanitario nazionale, su cui si impone una riflessione.

Pone poi l'accento sul 5.22, cui annette un particolare rilievo. Auspica infatti che la quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) ripartita in base al merito, attualmente pari a 7 per cento, sia progressivamente aumentata al 10, al 15 ed al 20 per cento, onde innescare comportamenti virtuosi da parte delle università.

Illustra indi il 5.40, che provocatoriamente richiama il numero di 1.512 ore per l'impegno complessivo dei professori a tempo pieno e di 756 ore per i professori a tempo definito, previste da una circolare ministeriale. Nel prendere atto dell'emendamento presentato in materia dal relatore, chiede peraltro di specificare in quella sede il numero di ore da dedicare alla didattica frontale per entrambi i regimi.

Quanto all'emendamento 5.57, esso è volto ad evitare che i professori con una valutazione negativa siano esclusi anche dalle commissioni per gli esami di Stato, oltre che da quelle di concorso ed abilitazione.

Egli si sofferma inoltre sul 5.70, evidenziando il problema del trasferimento dei finanziamenti in caso di mobilità del docente. Ad esso è peraltro collegato il 5.71, che afferma il principio secondo cui un'intera carriera accademica non può essere svolta in un'unica sede.

Invita indi a riflettere se sia corretto limitare la rimodulazione della progressione economica ai soli docenti assunti in base alla presente legge, ovvero sia preferibile estenderla anche a quelli già in servizio, come proposto dall'emendamento 5.89.

Precisa infine di aver a sua volta previsto il trasferimento della competenza disciplinare sui professori dal CUN ai singoli atenei, stante l'intollerabile autoreferenzialità del sistema attuale.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore VITA (*PD*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, sui quali registra un'inaspettata convergenza anche di altre forze politiche.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si sofferma in particolare sugli emendamenti 5.0.4 e 5.0.3. Il primo è volto ad assicurare 50 milioni di euro a decorrere dal 2010 per sostenere le università non statali legalmente riconosciute che conseguono particolari risultati di eccellenza, colmando così una lacuna dell'attuale testo.

Il secondo rappresenta invece, ad avviso del suo Gruppo, il cardine di tutto il provvedimento, sicché esso assume un carattere strategico e irrinunciabile. Si tratta, precisa, di destinare risorse specifiche al riequilibrio delle università sottofinanziate, che attualmente ricevono meno risorse di quante spetterebbero loro sulla base dei criteri previsti dalla legge. Pur avendo sollecitato un finanziamento aggiuntivo a sostegno di tale proposta, egli dichiara di non aver purtroppo trovato aperture in questo senso. Propone dunque di assegnare una quota pari all'1,5 per cento del FFO a tale operazione, affinché sia limitato un danno che l'anno prossimo, in concomitanza con i pesanti tagli sul sistema universitario, finirebbe per essere addirittura doppio, penalizzando senza rimedio atenei che raggiungono invece livelli di eccellenza.

Dopo aver conseguito il risultato, che rivendica al suo Gruppo politico, di destinare quote specifiche del FFO al merito, occorre infatti che tutti gli atenei siano posti in condizione di competere dalle stesse condizioni di partenza ed a questa finalità egli annette un'importanza determinante, che si riflette sull'intero provvedimento.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) riformula anzitutto l'emendamento 5.37 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) volto a distinguere, da un lato, la riduzione delle deleghe recate dall'articolo 5 e, dall'altro, a definire meglio la disciplina dei ricercatori a tempo determinato secondo quanto emerso dalle numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza.

Quanto al 5.61, esso si propone la medesima finalità, normando direttamente l'impegno dei professori a tempo pieno e definito, che viene così sottratto al meccanismo delle deleghe. Si rammarica peraltro di non aver sufficientemente approfondito il rapporto tra università e Servizio sanitario nazionale, auspicando che su di esso possa comunque svolgersi una riflessione. Il 5.73 è infine identico al 5.72 già illustrato dalla senatrice Franco.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si sofferma sul 5.42, che sopprime il riferimento alla quantificazione dell'impegno dei docenti in 1.500 ore annue, in un'ottica di valorizzazione della professione docente. Deplora infatti l'approccio burocratico del Governo, inadatto a suo giudizio ad attirare i migliori cervelli e a restituire serietà e dignità all'università italiana.

Ritiene poi che la mobilità dei docenti debba essere incentivata con risorse aggiuntive e non a carico del FFO, la cui costante contrazione rende impraticabile la destinazione ad ulteriori finalità. L'ultima mozione approvata dalla Conferenza dei rettori (CRUI) chiarisce del resto in modo inequivoco che gli stanziamenti attualmente disponibili sono insufficienti a svolgere le funzioni di base.

Dopo aver brevemente accennato al 5.82, identico al 5.81 già illustrato dalla senatrice Vittoria Franco, egli dà indi conto del 5.86, deplorando la confusione semantica della lettera *m*) del comma 4, che infatti propone di sopprimere. In particolare, giudica contraddittorio prevedere che la progressione economica, tanto più su base premiale, possa avvenire senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude richiamando il 5.107, che doverosamente introduce l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al diritto allo studio.

Il presidente POSSA (*PdL*) illustra l'emendamento 5.56, osservando che la verifica dell'impegno scientifico dei professori non può che avvenire attraverso i titoli prodotti e la relazione triennale sulle attività svolte. Suggestisce quindi di sopprimere l'avverbio «prioritariamente».

Giudica poi estremamente difficile la valutazione sottesa alla lettera *o*) del comma 4, sulle politiche di reclutamento degli atenei. Propone pertanto di limitare al 3 per cento la quota di FFO da attribuire in base a tale valutazione e riformula l'emendamento 5.101, già presentato al medesimo fine, sia pure con una percentuale pari al 5 per cento. Il testo 2 è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si sofferma infine sul 5.110, interrogandosi sugli ostacoli di ordine personale che potrebbero limitare il conseguimento dei gradi più alti di istruzione agli studenti capaci e meritevoli e ricordando che la Costituzione richiama solo il superamento degli ostacoli di natura economica e sociale. Quanto al 5.111, esso ha valore semantico.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.3, osservando che il numero di crediti da attribuire in base a convenzioni con particolari enti ed amministrazioni è già stato ampiamente ridotto. Portarlo quindi ad appena 12 equivale nella sostanza a cancellare l'istituto. Egli si esprime quindi a favore del mantenimento dei crediti nel numero di 60, ovvero della riduzione a 30, ma invoca la soppressione del successivo comma 2 (emendamento 6.4), onde escludere la possibilità di deroghe. In subordine, propone che le deroghe siano quantomeno limitate a particolari esigenze. La riduzione dei crediti disposta dal comma 1 sarebbe altrimenti di fatto vanificata.

Si associa la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale raccomanda l'approvazione dell'analogo emendamento 6.5, anch'esso soppressivo del comma 2. In subordine, auspica che le deroghe siano quantomeno debitamente motivate (emendamento 6.6).

Il senatore VITA (*PD*) illustra a sua volta l'emendamento 6.2, analogo al 6.1, e concorda con l'auspicio della soppressione del comma 2.

Conviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale illustra l'emendamento 6.8 paventando il rischio di un allargamento delle deroghe rispetto al rigore sancito dal comma 1.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

In sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 7, pubblicati in allegato al presente resoconto, il presidente POSSA (*PdL*) illustra l'emendamento 7.1 che, in controtendenza rispetto al disegno di legge, auspica un incremento dei settori scientifico-disciplinari. Egli rileva infatti come lo scibile scientifico si stia sviluppando in modo vertiginoso, rendendo del tutto inadeguata una riduzione dei settori scientifico-disciplinari. Egli raccomanda quindi un aumento di questi ultimi ad almeno 500 (rispetto agli attuali 370), salvo raggrupparli per affinità ai fini della composizione delle commissioni di concorso. Sottolinea del resto che il reclutamento non è l'unica finalità dei settori scientifico-disciplinari, evidenziando le esigenze di copertura delle cattedre con docenti sufficientemente competenti nelle materie specifiche.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra l'emendamento 7.4, volto a rafforzare il parere del CUN sulla revisione dei settori scientifico-disciplinari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara di condividere l'emendamento 7.1, anche se preferirebbe che non fossero posti limiti al numero dei set-

tori, neanche minimi. Ritiene altresì che l'emendamento debba essere integrato con riferimento ai concorsi. Nel dichiarare infine di ritirare gli emendamenti 7.5 e 7.6, precisa – con riguardo al secondo – che il ritiro è motivato dal fatto che, altrimenti, il numero da professori non sarebbe congruo.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) illustra l'emendamento 7.9, relativo all'ipotesi in cui i settori scientifico-disciplinari siano raggruppati in macro settori.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

In sede di articolo 8, il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*) illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, pubblicati in allegato al presente resoconto. Per quanto riguarda il primo, precisa che si tratta di una doverosa premessa logica, volta a chiarire i contorni dell'abilitazione, secondo il modello della migliore legislazione straniera. L'abilitazione deve infatti essere conferita a soggetti che non solo siano estremamente competenti nel loro campo, ma abbiano anche eccellenti qualità didattiche e comunicative.

Egli dichiara poi di non concordare con la durata quadriennale dell'abilitazione, che investe qualità permanenti e non temporanee del soggetto. In questo senso, si muove quindi l'emendamento 8.3. In subordine, egli auspica quanto meno un chiarimento lessicale in ordine alla validità dell'abilitazione (emendamento 8.2).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Art. 3.****3.1**

VETRELLA

Al comma 1, dopo le parole: «possono federarsi,» inserire le seguenti: «ovvero fondersi,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «di attività o strutture» sopprimere le seguenti: «, ovvero fondersi».

3.2

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.3

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.5

POSSA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della

federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano».

3.6

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano».

3.4

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

3.7

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

3.8

PROCACCI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione di progetti di coordinamento e fusione restano nella disponibilità degli atenei coinvolti».

3.9

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «Il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e». Inoltre, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.10

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.10 (testo 2)

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata degli aventi diritto dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.11

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.12

POSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi».

3.12 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato».

3.13

PROCACCI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministero può incentivare i progetti di cui ai commi 1 e 2 mediante prestiti attinti da uno specifico fondo che raccolga i fondi della "Programmazione"».

3.14

BEVILACQUA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.15

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.16

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.16 (testo 2)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.17

Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

3.19

CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.20

BEVILACQUA

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «del personale interessato» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.21

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.18

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

3.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle università interessate».

3.23

CECCANTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 6.

3.24

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate

che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.25

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

Art. 4.

4.1

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4 - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*) – 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

4.2

CALABRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti mediante idonei criteri di merito, tra cui prove nazionali *standard*, privilegiando, in caso di parità, coloro che versano in più disagiate condizioni economiche».

4.3

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.4

PROCACCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.5

VETRELLA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'economia e delle finanze».

4.6

POSSA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove nazionali standard per gli studenti del primo anno e criteri di valutazione nazionali standard per gli studenti degli anni successivi».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove di cui al comma 1, alinea».

4.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.10

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «una quota dei quali» fino alla fine della lettera.

4.11

POSSA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito» con le seguenti: «, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti,

deve essere rimborsata a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito»

4.12

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.13

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) erogare benefici fiscali ai cittadini comunitari che, in possesso del diploma di laurea, specialistica o equivalente, frequentino, al di fuori del proprio paese d'origine e fuori dall'Italia, corsi di specializzazione *post* universitaria in materie tecniche, scientifiche, economiche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) le caratteristiche dei beneficiari, le caratteristiche dei corsi di specializzazione *post* universitaria, le modalità di richiesta ed erogazione dei benefici fiscali di cui al comma 1, lettera c-bis)».

4.14

PROCACCI

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)».

4.9

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) la definizione dei criteri di merito per l'accesso alle borse di studio ai buoni studio e ai prestiti d'onore;

4.15

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) il peso percentuale da dare, nei criteri e nelle modalità di attribuzione di cui alla lettera b) del presente comma, all'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari accreditati e legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5».

4.16

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.17

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 3.

4.18

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «i migliori standard tecnologici e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «individuati con apposito decreto ministeriale». Inoltre, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove».

4.19

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 3, sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «La gestione dell'operatività» fino a: «Consap spa la quale» con le seguenti: «La società di cui al comma 3».

4.20

BEVILACQUA

Al comma 3 sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

4.21

PROCACCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.22

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata al Ministro».

4.23

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.24

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 6.

4.25

IL RELATORE

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.26

ASCIUTTI

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.27

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «eventuali».

4.28

PROCACCI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

4.29

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

4.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I trasferimenti pubblici di cui al comma 7, lettera b), non possono derivare da revisioni o riduzioni di fondi comunque già destinati al diritto allo studio».

Art. 5.**5.1**

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Nella rubrica, sopprimere le parole: «Delega in materia di».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.3

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impos-

sibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.4

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b)*, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.115

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle risorse pubbliche», aggiungere le seguenti: «della attivazione delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca».

5.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine della lettera.

5.6

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.7

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».*

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.8

LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della revisione della disciplina concernente la contabilità, di garantirne la coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, oltre che una maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire

l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione, l'ateneo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero;

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo».

5.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori uni-

versitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività

assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finan-

ziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-sexies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.».

5.10

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del personale accademico» aggiungere le seguenti: «e delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e c), del presente articolo». Inoltre,, inoltre dopo le parole: «a tempo definito» aggiungere le seguenti: «del personale accademico delle università, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.61

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminari, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile

dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici.»

5.37 (testo 2)

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.11

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera c) e sopprimere le lettere d), e) ed f).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede l'esclusione dei professori e dei ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca.

2. Si applica l'articolo 3-ter del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009».

5.12

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, da parte dell'ANVUR.».

5.13

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.14

CALABRÒ

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizzazione dei collegi universitari anche mediante la definizione e la disciplina dell'accREDITamento e del riconoscimento degli stessi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi universitari sono strutture a carattere residenziale, di rilevanza almeno nazionale, promosse e gestite da istituzioni senza scopo di lucro, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei;

b) previsione dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per l'accREDITamento dei collegi universitari, da parte del Ministero, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di accREDITamento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

c) previsione del riconoscimento legale di collegi universitari accREDITati da almeno cinque anni, da parte del Ministero, gestiti da istitu-

zioni senza scopo di lucro, la cui attività prevalente sia costituita dalla gestione dei collegi universitari, connotata da elevato prestigio culturale ed alta qualificazione formativa, a rilevanza internazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di riconoscimento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

d) garantire ai collegi universitari legalmente riconosciuti la possibilità di accedere ai contributi statali previsti, in considerazione della funzione di pubblico interesse delle attività e dei servizi realizzati, sulla base dei criteri e delle procedure fissati da apposito decreto ministeriale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge sono considerati legalmente riconosciuti ai sensi della lettera c) i collegi universitari già legalmente riconosciuti, in base alle norme previgenti».

5.15

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) conferma e applicazione integrale delle norme di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che definiscono le linee guida per la stipula delle convenzioni tra università e Regione in ordine alle attività delle Facoltà di medicina e chirurgia al fine di porre su piani paritetici le attività di didattica, ricerca e assistenza medica a cui sono obbligati i professori di materie cliniche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-bis)».

5.16

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) revisione, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dei rapporti tra le Facoltà di medicina e chirurgia e il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-ter)».

5.17

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)».

5.18

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, nell'ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dalle singole università e dalle loro articolazioni interne, coadiuvato da un Ufficio del Ministero di supporto a tale valutazione».

5.19

MENARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.20

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.21

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.22

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«*d-bis*) ripartizione di una quota del fondo di finanziamento ordinario, pari al 10 per cento negli anni 2010, 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013, 2014 e 2015, e al 20 per cento negli anni successivi, tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR; previsione che tali assegnazioni siano annuali e non consolidabili;».

5.23

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» aggiungere le seguenti: «e il Consiglio universitario nazionale». Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.24

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli di percentuali definiti».

5.25

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.26

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.27

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;» inserire le seguenti: «previsione che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico-amministrativo nell'ambito del suddetto piano, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale predefinita del bilancio universitario;».

5.28

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università».

5.29

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)».

5.30

Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dissesto finanziario)

1. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario».

5.32

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.31

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione distinto dal fondo di finanziamento ordinario per le università a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei».

5.33

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.35

PITTONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «attività professionali» inserire le seguenti: «svolte in regime di convenzione tramite la struttura di appartenenza».

5.36

MUSSO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «mantenendo in ogni caso la piena reversibilità del passaggio».

5.37

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

5.38

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito, nonché dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con valutazione dell'attività svolta ed eventuale quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue figurative e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.39

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con verifica dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, dell'attività didattica e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito e dell'attività di ricerca valutata sulla base dei risultati prodotti, secondo le modalità previste, differenziate secondo i diversi ambiti disciplinari di riferimento;».

5.40

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo autocertificato, per i fini che lo richiedano, compresa l'attività di ricerca e di studio, indicativamente, per i professori e ricercatori a tempo pieno, di 1.512 ore annue e, per i professori e ricercatori a tempo definito, di 756 ore annue, di cui per le attività di didattica e di servizio agli studenti, per il rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale,

e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale;».

5.41

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;».

5.42

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento e dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.43

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «dell'impegno» fino a: «di mille cinquecento ore annue» con le seguenti: «a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali

e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno e in settecentocinquanta ore per il regime a tempo definito,».

5.44

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impegno complessivo» aggiungere la seguente: «autocertificato» e dopo le parole: «attività di ricerca e di studio,» aggiungere la seguente: «indicativamente».

5.46

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio,».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.45

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue».

5.47

FASANO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «compresa l'attività di ricerca e di studio» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «compresa l'attività di ricerca e di studio, per un totale figurativo di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue certificate per il regime di tempo pieno e, rispettivamente, di settecentocinquanta ore annue e di duecentocinquanta ore per quello a tempo definito;».

5.48

Vittoria FRANCO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «di mille cinquecento ore annue».

5.49

MUSSO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «di mille cinquecento ore annue» aggiungere le seguenti: «, per il regime di tempo pieno».

5.50

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controllo rigoroso delle presenze degli studenti anche con utilizzo di strumenti informatici;».

5.51

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis)valutazione e riconoscimento dell'attività assistenziale prestata dal personale operante presso i policlinici con previsione di apposito budget pari a 20 ore aggiuntive settimanali da retribuire appositamente».

5.52

PROCACCI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» inserire le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.53

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «disciplina delle modalità di verifica» aggiungere le seguenti: «da parte dell'ateneo».

5.54

CALABRÒ

Al comma 4 lettera d), sostituire le parole da: «dell'effettivo» fino a «didattici» con le seguenti: «da parte dei singoli atenei dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici».

5.55

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «nonché delle modalità di verifica» con le seguenti: «fatta salva l'attestazione» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.56

POSSA

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.57

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.58

PITTONI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.59VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO,
LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «di esame di Stato».

5.60

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dei parametri e degli indicatori di produttività scientifica, relativi alle modalità di verifica di cui alla lettera d);».

5.62

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi;».

5.63

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.64

PITTONI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei casi» con le seguenti: «revisione dei casi».

5.116 (già 5.0.1)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Relazione triennale)

1. I professori universitari hanno l'obbligo di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica. Le università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, fissano i criteri di valutazione della attività svolta secondo le proprie esigenze e ne determinano la valutazione».

5.65

CALABRÒ

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione triennale può essere presentata, ai soli fini della valutazione della ricerca, anche dai professori in aspettativa per motivi istituzionali ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale all'atto del rientro dall'aspettativa».

5.66

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;».

5.67

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «a carico del» con le seguenti: «da aggiungere al».

5.68

PROCACCI

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento nei primi cinque anni di applicazione, all'incremento dei posti di ricercatore associato;».

5.69

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «previsione che, in caso di cambiamento di sede,» fino alla fine della lettera.

5.70

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «che vengono trasferiti nella nuova sede».

5.71

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «dei relativi finanziamenti» aggiungere le seguenti: «affermazione del principio secondo cui l'intera carriera accademica di un professore non può essere svolta in un'unica sede;».

5.74

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».

5.72

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.73

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.75

CALABRÒ

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.76

MUSSO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «subordinazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio a verifica della produttività e, in caso di esito negativo di tale verifica, sua trasformazione in progressione triennale».

5.77

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.78

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.79

PITTONI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.80

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della costituzione di un fondo universitario per l'incentivazione con i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti di stipendio da destinarsi alla retribuzione aggiuntiva prevista al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005».

5.81

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.82

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.83

MUSSO

Al comma 4, lettera l), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rivalutazione».

5.84

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) disciplina dell'attività cosiddetta "conto terzi", con ridefinizione delle sue potenzialità e ambiti applicativi, con esclusione della esigenza di sottoposizione della stessa a modalità di affidamento ad evidenza pubblica trattandosi in ogni caso di attività ad elevato contenuto scientifico;

l-ter) destinazione di una quota delle entrate del conto terzi ad un apposito fondo perequativo di ateneo destinato a finanziare la ricerca di base; destinazione di una quota dei proventi del conto terzi a favore dei dipartimenti cui afferiscono discipline a carattere umanistico;».

5.85

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.86

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.87

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Conseguentemente, sopprimere in fine le seguenti parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale».

5.88

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «base premiale» inserire la seguente: «aggiuntiva».

5.89

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.90

CALABRÒ

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.91

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «assunti ai sensi della presente legge».

5.92

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia», inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.93

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia» inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.94

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.95

PITTONI

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.96

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) introduzione di un contratto di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, rinnovabile, per il personale universitario docente e non docente, basato su contrattazione individuale;».

5.97

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

5.98

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), sostituire la parola: «possibilità» con la seguente: «diritto».

5.99

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «di optare» inserire le parole: «a domanda».

5.100

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) possibilità per il personale universitario docente e non docente di optare, in via definitiva, per il regime di cui alla lettera m-bis);».

5.101

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 5 per cento».

5.101 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 3 per cento».

5.102

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN)» e dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.103

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «correlata a meccanismi di valutazione», aggiungere le seguenti: «elaborati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR),».

5.104

D’ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la percentuale di docenti che in base a procedure stabilite dai diversi atenei svolgano un anno di presenza in altra università nell’esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca».

5.105

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) eliminazione della competenza disciplinare del Consiglio universitario nazionale con la esclusiva attribuzione di essa sia per il personale docente che non docente al consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al giudice del lavoro».

5.106

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.107

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.».

5.108

ASCIUTTI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti.».

5.109

BEVILACQUA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti.».

5.110

POSSA

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e personale.».

5.111

POSSA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma.».

5.112

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 6, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.113

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.114

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264,
in materia di accesso ai corsi universitari)*

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.3

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo per il finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma".

Conseguentemente le risorse stanziare all'Elenco 1 dell'articolo. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, voce: «Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università: legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1, sono ridotte della percentuale dell'1,5 per cento per il 2011.

5.0.4

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a favore delle università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute, è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 2010, una somma pari a 50 milioni di euro, da ripartire tra le predette università che dimostrino di aver raggiunto i seguenti livelli di eccellenza:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede a ripartire le risorse di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Art. 6.**6.2**

VITA

Al comma 1, sopprimere le parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti» con le seguenti: «di cui al comma 1».

6.1

ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalle seguenti: «dodici ed».

6.3

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trenta».

6.4

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 2.

6.5

CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 2.

6.12

MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «le modalità attuative e le eventuali deroghe alle» con le seguenti: «le modalità attuative delle».

6.6

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, ADAMO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.8

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» inserire le seguenti: «debitamente motivate».

6.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «eventuali deroghe» aggiungere le seguenti: «debitamente motivate».

6.9

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.4, al comma 2, sostituire le parole: «in relazione a particolari esigenze» con le seguenti: «limitatamente a particolari esigenze».

6.10

BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».

6.11

PITTONI

Al comma 2, sostituire le parole: «in relazione» con la seguente: «limitatamente».

Art. 7.**7.1**

POSSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, portando il loro numero a non meno di cinquecento, onde tener conto del recente sviluppo di nuove conoscenze e discipline, e alla definizione di un numero adeguato di opportuni raggruppamenti per affinità di tali settori scientifico-disciplinari, detti "gruppi di settori scientifico-disciplinari affini", in modo da assicurare a ciascuno di tali gruppi di settori affini l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia, fatta salva la possibilità di gruppi di settori affini con un minor numero di professori di prima fascia in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I gruppi di settori scientifico-disciplinari affini sono ulteriormente raggruppati per affinità in macrosettori».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g), sostituire le parole: «settore scientifico-disciplinare» con le seguenti: «gruppo di settori scientifico-disciplinari affini».

7.2

VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in pre-

senza di particolari motivazioni scientifiche e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.4

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il CUN» con le seguenti: «previo parere favorevole del CUN».

7.3

PROCACCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore» con le seguenti: «accorpendo in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di sessanta tra professori ordinari e associati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.5

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno cinquanta» con le seguenti: «un congruo numero, fissato dallo stesso decreto, di».

7.6

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «professori di prima fascia» con la seguente: «professori».

7.7

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.8

PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore e l'abilitazione scientifica è conferita con riferimento al macrosettore. I bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

7.9

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

Art. 8.**8.1**

PETERLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'abilitazione è conferita a studiosi ed esperti delle discipline scientifiche, che abbiano svolto una eccellente attività scientifica e professionale, comprovata da un curriculum, da titoli e pubblicazioni ed abbiano le necessarie capacità didattiche e comunicative».

8.3

PETERLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ha durata quadriennale ed».

8.2

PETERLINI

In subordine all'emendamento 8.3, al comma 1, sostituire la parola: «durata» con la seguente: «validità».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 marzo 2010

170^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) CICOLANI. – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) BELISARIO ed altri. – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA*. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(951) *LANNUTTI ed altri*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità

(1127) *CUTRUFO*. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale

(1242) *COSTA*. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol

(1482) *SARO ed altri*. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO* – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato

(1601) *ZANETTA ed altri*. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) *MUSSO*. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) *PINZGER*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1716) *BUBBICO ed altri*. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

(1778) *FLERES e ALICATA*. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

(1783) *DE LILLO ed altri*. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale

(1916) *SANCIU*. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli

e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 10 febbraio scorso. Gli emendamenti sono allegati alla seduta antimeridiana del 27 gennaio 2010.

Il presidente GRILLO ricorda alla Commissione l'importanza del disegno di legge n. 1720, anche in considerazione dei due articoli di stampa apparsi sul *Corriere della Sera* di lunedì scorso.

È evidente come il contenuto di tali articoli sia il frutto di valutazioni del tutto scorrette: infatti, il Senato ha compiuto la scelta giusta, non approvando a scatola chiusa il disegno di legge, nella versione licenziata in prima lettura dalla Camera dei deputati a ridosso della pausa estiva dello scorso anno. Peraltro, proprio su quel testo erano emersi vari rilievi critici nel corso del ciclo di audizioni svolto presso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Va altresì rivendicata l'importanza del sistema bicamerale quale elemento di garanzia per il buon funzionamento e l'efficienza della forma di Governo parlamentare, da inquadrarsi in una cornice costituzionale tra le migliori del mondo. Certamente, la Parte II della Costituzione («Ordinamento della Repubblica») è suscettibile di aggiornamenti e miglioramenti, senza tuttavia rimuovere le lungimiranti intuizioni dei «padri Costituenti».

Ciò detto, resta ferma l'esigenza di procedere celermente nell'esame del disegno di legge n. 1720, con l'auspicio che si trovi un'intesa di massima tra tutti i gruppi parlamentari sul testo del provvedimento.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 3.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.6.

Formula altresì parere contrario sugli emendamenti 3.0.4, 3.0.7 e 3.0.9 (Testo 2); in merito all'emendamento 3.0.3, ne propone la trasformazione in un ordine del giorno, che propone al Governo di accogliere come raccomandazione.

Il senatore MURA (*LNP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.1.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, si riserva di riformulare come ordine del giorno l'emendamento 3.0.3.

Successivamente, il senatore CICOLANI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.8, a condizione che venga riformulato in un testo 2.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.8.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), nell'accogliere l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 3.0.8 nel nuovo emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

L'emendamento 3.0.4 , posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono approvati gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

Viene quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 3.0.7.

La Commissione approva poi l'emendamento 2.0.1000, risultante dalla riformulazione dell'emendamento 3.0.8.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.0.9 (Testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4 e degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2; esprime invece parere contrario sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

In merito all'emendamento 4.0.1 del senatore Musso, ne chiede la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ed il senatore VIMERCATI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 4.0.1, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno, conformemente all'invito del Relatore.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere favorevole sugli emendamenti 6.3, e sugli identici emendamenti da 6.4 a 6.9, 6.12, 6.13 identico al precedente, e 6.24.

Formula poi parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.19, che propone di accantonare per procedere ad una riformulazione.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritira l'emendamento 6.15.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2.

L'emendamento 6.3, identico agli emendamenti da 6.4 a 6.9, viene posto ai voti ed approvato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti 6.10 e 6.11.

Gli emendamenti 6.10 e 6.11 vengono distintamente posti in votazione e respinti.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti 6.12, 6.13 – identico al precedente – 6.14 e 6.16.

L'emendamento 6.12, identico all'emendamento 6.13, viene posto in votazione ed approvato.

Successivamente, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.14, 6.16 e 6.17, identico al 6.18.

L'emendamento 6.19 viene accantonato in attesa di una riformulazione.

La Commissione respinge poi l'emendamento 6.20.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti da 6.21 a 6.23.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 6.21, 6.22 e 6.23.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 6.24.

L'emendamento 6.24 viene messo in votazione ed approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7 e della proposta emendativa volta ad inserire un articolo aggiuntivo dopo il medesimo articolo 7.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.0.1.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Partito democratico sull'emendamento 7.3.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 7.1, che assorbe il successivo 7.2, e 7.3.

Conseguentemente, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 7.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8 e dell'emendamento volto ad aggiungere una disposizione dopo il medesimo articolo.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo su tutti gli emendamenti all'articolo 8, nonché sull'emendamento 8.0.1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1, di contenuto identico al successivo 8.2, 8.3, 8.4, e 8.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sull'emendamento 10.12.

Formula poi parere contrario sugli emendamenti 10.1, identico al successivo 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, identico al 10.7, 10.8, identico agli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.11, 10.13, identico ai successivi 10.14, 10.15 e 10.16.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 10.18, a condizione che venga riformulato in un testo 2, che dovrebbe in parte recepire anche i contenuti dell'emendamento 10.17.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) accoglie l'invito del Relatore, riformulando l'emendamento 10.18 in un testo 2 allegato al resoconto di seduta.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti 10.1, 10.2 identico al precedente, 10.3, 10.5 e 10.6.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.1, identico al successivo 10.2, nonché gli emendamenti 10.3, 10.5 e 10.6, identico al 10.7.

Viene poi respinto l'emendamento 10.8, identico agli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.11.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 10.12.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.12.

Gli emendamenti 10.13, identico al 10.14, 10.15 e 10.16, nonché l'emendamento 10.17 sono posti in votazione e respinti.

L'emendamento 10.18 (Testo 2), messo ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.6 e 11.7, a condizione che vengano riformulati.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore MENARDI (*PdL*) accoglie l'invito del Relatore, riformulando l'emendamento 11.6 in un testo 2, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), conformemente alla richiesta del Relatore, riformula l'emendamento 11.7 nel nuovo emendamento 31.100, allegato al resoconto di seduta, riferito all'articolo 31.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 (Testo 2), 11.9 e 11.10. Dichiara invece il voto favorevole sull'emendamento 11.8.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.

L'emendamento 11.6 (Testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 11.8, 11.9 e 11.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 12 e della proposta volta ad aggiungere una disposizione dopo il medesimo articolo.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo su tutti gli emendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti tranne sul 13.11, per il quale il parere è favorevole. Presenta poi l'emendamento 13.100, allegato al resoconto di seduta.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sugli emendamenti 13.3, 13.8, 13.10 e 13.11; annuncia invece il voto contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, e sugli identici 13.5, 13.6 e 13.7, 13.13, 13.14, identico agli emendamenti 13.15, 13.16, 13.17, nonché sull'emendamento 13.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, identico agli emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10.

L'emendamento 13.11 viene messo in votazione ed approvato.

Viene poi respinto l'emendamento 13.12.

Il presidente GRILLO accantona l'emendamento 13.100 del Relatore, in attesa dell'acquisizione del parere della 5^a Commissione.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 13.13, 13.14, identico agli emendamenti 13.15, 13.16 e 13.17, e 13.18.

Il presidente GRILLO – dopo aver comunicato che l'emendamento 23.0.8, a firma del senatore Palmizio, è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto – aggiorna il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720**Art. 2.****2.0.1000**

MONTI, STIFFONI, MURA, ZANETTA

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo, possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78"».

Art. 10.**10.18 (testo 2)**

MONTI, DIVINA, STIFFONI, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "fino a sessantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta"».

Art. 11.**11.6 (Testo 2)**

MENARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida».

Art. 13.**13.100**

IL RELATORE

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera f), capoverso 10-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'Accordo Stato regioni del 18 marzo 2008, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.»;

Alla lettera g), al capoverso 11-ter, sostituire le parole: «dalla provincia territorialmente», con le seguenti: «dalla Regione territorialmente competente o dalle Province autonome di Trento e Bolzano,» ed al capoverso 11-quater, sostituire le parole: «La provincia territorialmente competente» con le seguenti: «la Regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 23.**23.0.8 (testo 2)**

PALMIZIO, ZANETTA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

L'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 188.

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. Per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persona invalida con capacità di deambulazione ridotta, il Sindaco della città di residenza rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi". Il contrassegno è strettamente personale ed è strettamente vincolato alle targhe al massimo di tre autovetture di proprietà dell'invalido o dei parenti più stretti (2° grado di parentela al massimo) ed ha valore su tutto il territorio della regione di residenza. Le targhe legate al permesso devono essere indicate esplicitamente sul "contrassegno invalidi".

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 possono sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato per un massimo di dodici ore previa esposizione del dispositivo denominato "disco orario".

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

6. Vengono autorizzate le Regioni alla predisposizione di appositi albi di tutti i "contrassegni invalidi" ai quali possano accedere tutti i Comuni italiani per una migliore gestione e verifica di tali permessi. A tali

albi i Comuni (attraverso i Comandi delle rispettive Polizia Municipali) devono rifarsi per la concessione di permessi temporanei validi per un massimo di ventiquattro ore agli avengi diritto quando questi abbiano la necessità di spostarsi al di fuori della Regione di residenza.».

Art. 31.

31.100

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli"».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 17 marzo 2010

144ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CIA, il dottor Attilio Motta, consulenza specialistica «Agricoltura è vita»; in rappresentanza della COPAGRI, il dottor Mario Serpillo, vice presidente, accompagnato dal dottor Federico Sesti, addetto stampa; in rappresentanza della CNA, il dottor Marco Capozzi, ufficio mercato del lavoro, accompagnato dall'onorevole Sergio Gambini, responsabile relazioni istituzionali; in rappresentanza della CLAAI, la dottoressa Rita Balzoni, assistente della segreteria generale, accompagnata dal dottor Paolo Sebaste, funzionario; in rappresentanza della CASARTIGIANI, il dottor Danilo Barduzzi, responsabile economico; in rappresentanza della CONFARTIGIANATO, il dottor Giacomo Curatolo, responsabile settore previdenziale, accompagnato dalla dottoressa Daniela Polimeni, settore rapporti con il Parlamento e dalla dottoressa Lorenza Manessi, responsabile dell'ufficio stampa; in rappresentanza della LEGACOOP, il dottor Carlo Marignani, responsabile relazioni industriali, accompagnato dal dottor Flavio Casetti, responsabile del Fondo Cooperlavoro; in rappresentanza dell'UNCI, la dottoressa Tiziana Pentassuglia, capo ufficio studi legislativo e sindacale, accompagnata dalla dottoressa Sara Agostini, collaboratrice; in rappresentanza della CONFSCOOPERATIVE, la dottoressa Sabina Valentini, responsabile relazioni industriali, accompagnata dal dottor Matteo Bettoli, segreteria generale; in rappresentanza dell'AGCI, il dottor Giuseppe Gizzi, ufficio relazioni industriali; in rappresentanza della COLDIRETTI, il dottor Romano Magrini, responsabile lavoro, accompagnato dal dottor Federico Borgoni, area organizzazione-lavoro; in rappresentanza della CONFEDILIZIA, la dottoressa Alessandra Meucci Egidi, funzionario; in rappresentanza della CIDEDEC, il dottor Massimo Zanoncelli, delegato; in rappresentanza della FIDALDO, la dottoressa Teresa Benvenuto, delegata rapporti con le istituzioni, accompagnata dall'avvocato Filippo Breccia, delegato rapporti con le istituzioni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CIA, COPAGRI, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI, CONFARTIGIANATO, LEGACOOOP, UNCI, CONFCOOPERATIVE, AGCI, COLDIRETTI, CONFEDILLIZIA, CIDECE e FIDALDO

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

Il dottor MOTTA e il dottor SERPILLO, a nome rispettivamente, della CIA e della COPAGRI, dichiarano di rinunciare ad intervenire, rimettendosi a memorie scritte che consegnano alla Commissione.

Il dottor CURATOLO illustra congiuntamente il punto di vista della CNA, della CLAAI, della CASARTIGIANI e di CONFARTIGIANATO sul tema della previdenza complementare, segnalando che la scarsa conoscenza in materia è addebitabile tra l'altro ad un'eccessiva polverizzazione sul territorio delle imprese artigiane e ad una conseguente difficoltà a far loro comprendere che di qui a qualche anno le coperture da previdenza obbligatoria saranno largamente insufficienti. Segnala la necessità di un intervento finalizzato a rilanciare una forte iniziativa informativa per la diffusione e lo sviluppo della previdenza complementare, l'istituzione di strumenti che agevolino l'accesso al credito per i datori di lavoro che hanno conferito il TFR dei propri dipendenti ad un fondo di previdenza complementare, il miglioramento delle misure vigenti di compensazione di natura contributiva e fiscale per i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti, nonché l'adozione di soluzioni condivise che consentano ai fondi pensione di diversificare gli investimenti.

Il dottor CASETTI, intervenendo a nome di LEGACOOOP, CONF-COOPERATIVE e AGCI, che sono state attive protagoniste del processo di riforma del sistema pensionistico italiano e che sono soci fondatori di ASSOFONDIPENSIONE, si sofferma in particolare sull'esigenza di rilanciare le adesioni ai fondi pensione negoziali, anche attraverso una campagna di informazione sul nuovo assetto del sistema. È a suo avviso necessario comunque sostenere l'equilibrio finanziario delle imprese, per le quali l'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare costituisce un incremento dei costi, e semplificarne le relazioni con la previdenza complementare. Dopo essersi soffermato sul tema della portabilità, a suo avviso eccessivamente enfatizzata nei suoi aspetti problematici, tratteggia alcune proposte di miglioramento del sistema, che vanno dall'eliminazione del sistema di tassazione delle prestazioni, oggi soggette a regimi impositivi diversificati in ragione dei periodi di maturazione, alla riduzione del prelievo fiscale sui rendimenti ed al decremento del contributo di solidarietà sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, nonché all'assoggettamento ad IVA in regime di esenzione dei servizi di gestione amministrativa e contabile forniti da soggetto terzo, come riconosciuto ai fondi comuni di investimento dalla Corte di giustizia europea.

A nome dell'UNCI, la dottoressa PENTASSUGLIA, premessa una valutazione positiva dell'attuale impianto normativo, avanza rilievi critici in particolare sulla irreversibilità della scelta del conferimento alla previdenza complementare del TFR. Ritiene quindi che il limite alla possibilità di dedurre il contributo andrebbe ancorato ad una qualche forma di indicizzazione inflattiva. Si sofferma quindi sulle difficoltà di un decollo della previdenza complementare all'interno delle piccole e medie imprese, che versano in una situazione di difficoltà sotto il profilo della liquidità; sollecita pertanto l'adozione di strumenti di compensazione, del tipo dei fondi di garanzia. Infine, caldeggia l'opportunità di prevedere la possibilità di mantenere in azienda, per le cooperative sociali e i loro consorzi, le quote di TFR «inoplate» e quelle ove sia espressamente manifesto l'assenso a tenerle in azienda con almeno 50 dipendenti.

A nome di CONFEDILIZIA, la dottoressa MEUCCI EGIDI evidenzia l'esigenza di una vera cultura previdenziale che faccia giungere il lavoratore preparato al momento della pensione ed alla conseguente brusca riduzione di reddito che normalmente ne consegue. Reputa pertanto opportuna la promozione di campagne informative capillari sul sistema pensionistico. Evidenzia inoltre una disparità di trattamento tra il datore di lavoro non impresa – qual è appunto il condominio – e quello costituito in forma di impresa, auspicando che la totalità dei contributi versati e una percentuale dell'ammontare del TFR possano essere dedotti anche dai singoli condomini in proporzione della loro quota millesimale, come già adesso accade per le detrazioni fiscali spettanti in caso di ristrutturazioni edilizie di parti comuni.

Il dottor BORGONI, a nome di COLDIRETTI, si sofferma diffusamente su *Agrifondo*, fondo pensione negoziale di riferimento per il settore agricolo, evidenziandone le caratteristiche e lo stato delle adesioni.

In rappresentanza di CIDEDEC, il dottor ZANONCELLI ritiene che, al fine di ridare corpo alla previdenza complementare, occorra una semplificazione degli adempimenti da parte del datore di lavoro, stimolando una reale concorrenza tra i fondi, anche attraverso la libertà di cambiare gestore in qualsiasi momento, nonché offrendo al lavoratore la possibilità di gestire il fondo in relazione alle proprie necessità.

A nome di FIDALDO, la dottoressa BENVENUTO, dopo essersi soffermata sulle peculiarità del lavoro domestico, sottolinea che l'estensione della previdenza complementare a tale comparto rappresenterebbe un onere sia per il datore di lavoro, che non è un'impresa, che per il lavoratore.

Nessun senatore ponendo quesiti, il presidente GIULIANO ringrazia conclusivamente gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 marzo 2010

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Paola Ficco della Fondazione per lo sviluppo sostenibile; il dottor Pietro Colucci ed il dottor Paolo Cesco dell'Associazione di categoria imprese servizi ambientali (ASSOAMBIENTE); il dottor Roberto Caggiano e l'ingegner Valentina Cipriano di Federambiente.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti dell'Associazione di categoria imprese servizi ambientali (ASSOAMBIENTE), di Federambiente e della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta di ieri.

La dottoressa FICCO, ricorda preliminarmente le finalità virtuose sottostanti alla istituzione del SISTRI e le possibili ricadute negative dello

scorretto avvio di tale sistema. Si sofferma quindi ad illustrare le problematiche di carattere giuridico che il SISTRI, quale regola tecnica, comporta in relazione ai profili connessi alla omessa comunicazione alle competenti istituzioni della Comunità europea. Ulteriori profili problematici si pongono anche con riferimento alla assenza della personalità giuridica in capo al sistema ed all'impossibilità, nell'ambito del procedimento amministrativo di iscrizione al sistema, di individuare un responsabile del procedimento. Si pongono poi questioni rilevanti di compatibilità fra le norme del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 che disciplinano il sistema in parola e la disciplina recata dal decreto legislativo n. 35 del 2010 e da talune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto legislativo n. 99 del 1992. Tali incongruenze sarebbero state certamente evitate se il decreto ministeriale citato fosse stato sottoposto al parere preventivo del Consiglio di Stato. Difficoltà nascono anche dalla interpretazione della disciplina con riferimento alle modalità di calcolo dei dipendenti delle imprese tenute ad iscriversi al SISTRI e con riferimento al settore della autodemolizione. La complessità della normativa di attuazione avrebbe richiesto, a suo avviso, almeno sei mesi di sperimentazione prima dell'avvio a regime del sistema.

Il dottor COLUCCI sottolinea l'importanza dell'avvio del SISTRI al fine di prevenire la reiterazione di fenomeni di illecito amministrativi e penali. Tuttavia risulta necessario assicurare, sin dalle prime fasi di avvio del nuovo sistema, la parità delle condizioni tra operatori pubblici e privati nonché le condizioni di interconnessione ed interoperabilità del SISTRI.

Il dottor CESCO evidenzia le problematiche nelle quali, a seguito della entrata in vigore del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, incorrono i gestori degli impianti per conto di terzi. Particolari difficoltà si profilano inoltre con riferimento alle operazioni di microraccolta per le quali i produttori ed i trasportatori hanno difficoltà a comunicare anticipatamente le quantità di rifiuti da trasportare. È necessario poi consentire alle singole aziende di trasporto il monitoraggio, ai fini gestionali interni, tramite la cosiddetta «*black box*», dei movimenti dei propri mezzi. In merito al ruolo svolto dall'Albo gestori rifiuti per l'attuazione del SISTRI, va segnalato il rischio di congestionamento dello stesso Albo, data l'impossibilità di impiegare le risorse finanziarie derivanti dai diritti di iscrizione delle imprese per l'adeguamento della struttura operativa centrale e delle sezioni regionali.

Il dottor CAGGIANO fa preliminarmente presente che talune difficoltà nella implementazione del sistema nascono dalla circostanza che i soggetti tenuti all'applicazione della nuova normativa non sono stati preventivamente consultati prima della sua stesura. La complessità normativa rende quindi di difficile attuazione un sistema che, nelle sue nobili finalità, mira ad eliminare forme illecite di trasporto e di smaltimento dei rifiuti. Rimangono, infatti, ancora irrisolte alcune questioni di carattere tec-

nico che hanno significativi risvolti sotto il profilo dell'aggravio dei costi amministrativi in capo ai soggetti tenuti all'iscrizione al sistema. Tra questi si sottolineano, per la loro gravosità, i costi connessi alla interoperatività ed alla interconnessione del SISTRI con i sistemi informatici delle imprese interessate.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che le gravi problematiche evidenziate nel corso delle audizioni sul SISTRI non possono essere risolte semplicisticamente con una proroga dei termini di entrata in vigore del sistema che rischierebbe di includere la disciplina di tale sistema nel già lungo elenco di quelle la cui entrata in vigore viene periodicamente rinviata con decreti-legge *ad hoc*. In tale contesto la funzione a cui la Commissione è chiamata è quella di farsi interprete delle ragioni rappresentate dai soggetti auditi per veicolarle nella maniera più opportuna agli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente la necessità di una alleanza virtuosa con i soggetti interessati al corretto sviluppo del sistema e la necessità di un intervento normativo che fornisca soluzioni mirate per ognuna delle difficoltà evidenziate dagli auditi. In tale contesto, particolare attenzione deve essere posta al tema delle microimprese tenute ad onerosi obblighi di comunicazione, probabilmente sproporzionati rispetto alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti, ed al tema della effettiva funzionalità tecnologica del sistema che può determinare inadempienze negli obblighi previsti in capo agli operatori.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ribadisce il ruolo della Commissione quale interprete delle esigenze rappresentate dai soggetti auditi che andranno opportunamente veicolate agli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente per consentire l'efficace funzionamento del sistema ed eliminare le sacche di illegalità ancora esistenti nelle attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali.

Il dottor COLUCCI osserva che il processo di industrializzazione del settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali è ritardato dalla mancanza di apposite infrastrutture del Paese. Il SISTRI mira certamente a risolvere le situazioni di illegalità nel trasporto dello smaltimento dei rifiuti, anche se rischia di incrementare i controlli soltanto sui soggetti che agli stessi controlli sono già sottoposti. Se la proroga della entrata in vigore del sistema non rappresenta una soluzione virtuosa alle problematiche illustrate, un importante correttivo può essere individuato nell'alleggerimento del sistema sanzionatorio e nel sostegno economico alle imprese per aiutarle a sostenere i costi connessi ai collegamenti informatici per l'avvio del sistema.

La dottoressa FICCO ritiene necessario prevedere forme semplificate di comunicazione dei dati per le microimprese. Fa infine presente che le

difficoltà nella funzionalità tecnologica del SISTRI non costituiscono una causa di forza maggiore che esime da eventuali responsabilità di carattere amministrativo o penale.

Il dottor CAGGIANO fa presente che le associazioni di categoria stanno elaborando una analisi comune delle principali problematiche emerse, le cui risultanze verranno comunicate alla Commissione.

Il presidente D'ALÌ chiede quale sia il correttivo immediato alla disciplina del SISTRI che i soggetti auditi ritengono più urgente, tenuto fermo il termine di entrata in vigore del sistema.

Il dottor COLUCCI ritiene necessario alleggerire il sistema delle sanzioni.

Il dottor CESCO fa presente che le problematiche informatiche della interoperabilità dei sistemi informatici richiederanno comunque tempo prima di essere risolte.

La dottoressa FICCO ricorda incidentalmente che il SISTRI non interessa soltanto i soggetti privati ma anche il mondo della pubblica amministrazione che, forse, non è ancora consapevole della complessità degli obblighi che la nuova disciplina prevede a suo carico. Auspica infine che almeno il termine per la dichiarazione relativa al nuovo MUD per l'anno in corso venga prorogato e che si proceda a valutare successivamente l'opportunità di obbligare le imprese a comunicare dati che non potrebbero essere comunque impiegati nell'ambito del SISTRI.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DELL'ATTO DI GOVERNO N. 193

Il presidente D'ALÌ fa presente che la mancanza del prescritto *quorum* di senatori non consente di proseguire nella seduta odierna l'esame dell'Atto di Governo n. 193.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MENIA risponde alla interrogazione n. 3-01206, presentata dal senatore D'Alì e riguardante le prospezioni marine in essere nelle vicinanze delle isole Egadi e di Pantelleria, osservando innanzi tutto che la zona limitrofa alle isole Egadi e alla costa trapanese è attualmente

interessata da operazioni di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da parte della Società Northern Petroleum, contitolare con la Società Shell Italia dei relativi permessi di ricerca, rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, previa verifica di compatibilità ambientale delle medesime operazioni da parte del Ministero dell'ambiente, che si avvale, per la campagna di rilievi geofisici, della motonave «Atlantic Explorer», di bandiera Bahamas, in una zona di mare situata ad ovest dell'isola di Marettimo, a partire dal 5 gennaio 2010.

Nello svolgimento di tale attività, consistente nel rimorchio di cavi di rilevamento sismico lunghi 6 chilometri, trascinati ad una profondità di 15 metri circa, la predetta nave si avvale delle unità appoggio denominate «Torsvik», di bandiera Faroe Islands, e «Thor Pioneer», di bandiera St. Vincent e Grenadines, che svolgono funzioni di guardiania e rifornimento logistico al convoglio.

Dall'esame dell'ultimo *report* trasmesso alla Capitaneria di porto di Trapani dal comando di bordo della motonave «Atlantic Explorer», datato 13 marzo 2010, si è appreso che l'unità sta operando a circa 13 miglia a sud ovest dell'isola di Marettimo e che i rilievi geofisici dovrebbero concludersi tra il 18 ed il 19 marzo prossimi.

Per gli aspetti di sua competenza, riguardanti la sicurezza della navigazione marittima, la Capitaneria di porto ha richiesto l'emissione di un avviso ai naviganti al Comando militare autonomo marittimo della Sicilia per la zona di mare (la gran parte) ricadente oltre le acque territoriali di giurisdizione. Allorquando la campagna di rilievi ha invece interessato la zona di mare territoriale ricadente nel circondario marittimo di Trapani, la stessa Capitaneria di porto ha emanato l'ordinanza n. 8 del 6 marzo 2010, richiedendo, nel contempo, l'aggiornamento dell'avviso ai naviganti precedentemente emesso.

Le zone di mare interessate dalla campagna di rilievi geofisici in parola, per quanto vicine, non ricadono all'interno dell'area marina protetta delle isole Egadi; infatti, la zona di manovra della Motonave «Atlantic Explorer» dista circa 2 miglia e mezzo dal punto più estremo del perimetro della riserva, passante sul 12° meridiano.

Già nei mesi di febbraio e marzo 2009, la società Northern Petroleum, in forza dei permessi di ricerca citati, ha effettuato una prima campagna di prospezioni sismiche nelle medesime zone di mare, avvalendosi, nella circostanza, della motonave denominata «Bos Angler», di bandiera norvegese. In quell'occasione, la Capitaneria di porto di Trapani ha richiesto l'emissione di avviso ai naviganti, nonché emanato specifica autorizzazione (n. 27 del 28 gennaio 2009) ed ordinanza (n. 4 del 28 gennaio 2009) per disciplinare – a fini di polizia e sicurezza della navigazione marittima – l'attività in parola nelle acque del proprio circondario marittimo.

Per quanto concerne invece le acque prossime all'isola di Pantelleria, la Società Northern Petroleum, in quanto titolare di altro permesso di ricerca, ha operato una campagna di rilievi geofisici nelle acque a nord ovest di Pantelleria dal 30 gennaio al 26 marzo 2009.

E' da precisare, comunque, che la società Northern Petroleum non può procedere alla perforazione di un pozzo, né all'allestimento di un qualunque impianto di estrazione, visto che l'esecuzione di tali operazioni è possibile solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico e da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle altre amministrazioni statali interessate, l'ulteriore verifica di compatibilità ambientale e le ulteriori autorizzazioni specifiche.

La stessa zona, inoltre, è interessata da istanze di permesso di ricerca che sono in fase di istruttoria, in relazione alle quali, allo stato attuale, non vi è dunque la possibilità di effettuare alcuna operazione di indagine sismica o sondaggi, in quanto la possibilità di effettuare tali operazioni è subordinata al rilascio del titolo minerario, previa acquisizione della verifica di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.

Per doverosa informazione, si riferisce, infine, che altra società di ricerche, la Italmin Exploration s.r.l., con sede a Roma, ha richiesto l'emanazione di ordinanza ed avviso ai naviganti per l'esecuzione di rilievi sismici nelle acque territoriali e non ad ovest dell'isola di Pantelleria, da eseguirsi con la motonave «Atlantic Explorer», non appena quest'ultima avrà concluso la campagna di rilievi attualmente in corso ad ovest dell'arcipelago delle isole Egadi.

Dagli accertamenti effettuati dall'ufficio circondariale marittimo di Pantelleria, tali rilievi non sarebbero connessi ad alcuna ricerca mineraria, bensì a scopi di conoscenza topografica e stratigrafica del fondo e sottofondo marino.

Consegna, infine, alla Commissione una documentazione relativa alle procedure di valutazione di impatto ambientale relative ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.

Il presidente D'ALÌ, dopo essersi dichiarato soddisfatto della completezza delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, esprime la sua preoccupazione per il fatto che a sole 2 miglia e mezzo dal perimetro dell'area marina protetta delle isole Egadi e a 13 miglia a sud-ovest dell'isola di Marettimo si svolgano attività potenzialmente inquinanti. La Sicilia occidentale ha da sempre scelto, con risultati assolutamente positivi, il modello dello sviluppo turistico e con questa scelta risultano incompatibili sia gli impianti di perforazione che le raffinerie di idrocarburi. Appare necessario fermare in partenza le attività di esplorazione tanto più quando le si vorrebbe svolgere nelle vicinanze delle aree marine protette; è auspicabile, pertanto, che il Ministero dell'ambiente sia maggiormente prudente nel dare il concerto per l'autorizzazione di tali attività.

Il sottosegretario MENIA risponde all'interrogazione n. 3-01212, presentata dal senatore Della Seta, riguardante lo stato del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché le ragioni per le

quali il medesimo non è stato ancora emanato. La certificazione di cui al menzionato articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 si riferisce alle imprese, più espressamente a imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato secondo le norme tecniche europee (CEN) ed internazionali (ISO).

L'ambito di applicazione del citato articolo 30 non riguarda quindi Ecolabel, struttura che si riferisce ad una certificazione di prodotto (o servizio) e non di impresa.

Per vero non riguarda neppure EMAS, in quanto la «registrazione» EMAS consiste nell'atto finale di una serie di verifiche sull'impresa, di cui la più rilevante è rappresentata dal parere degli organi di controllo sulla conformità alla legislazione ambientale, concessa da un organismo pubblico: il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, con il supporto tecnico di ISPRA. Il predetto Comitato svolge le proprie funzioni in qualità di organismo pubblico le cui regole di funzionamento sono dettate dal decreto ministeriale n. 413 del 1995, dunque non si qualifica come «ente di certificazione» in quanto non è accreditato, né accreditabile, secondo norme europee (EN) o internazionali (ISO) come richiesto nel citato articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il termine «accreditamento» degli organismi che certificano la conformità ad una norma ha infatti un riferimento obbligatorio nel Regolamento CE 765/08 e nei relativi decreti nazionali emanati dal Ministero per lo sviluppo economico alla fine del 2009. L'Ente unico di accreditamento è oggi individuato in ACCREDIA, che non ha certamente competenza in tema di nulla osta per il funzionamento del Comitato. Si evidenzia, inoltre, che il Regolamento cosiddetto «EMAS II» (Regolamento CE n. 761/01), all'articolo 10, comma 2, prevede espressamente l'invito agli Stati membri a tenere conto di EMAS nell'attuazione e nella esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle imprese che delle autorità competenti in materia di controllo.

Tale concetto è ripreso e rafforzato nel nuovo regolamento cosiddetto «EMAS III» (Regolamento CE n. 1221/09) appena adottato, laddove l'articolo 38 recita che gli Stati membri devono esaminare in quale modo la registrazione EMAS possa essere considerata nell'elaborazione di una nuova legislazione e utilizzata come strumento ai fini dell'applicazione e del controllo del rispetto della legislazione. Quindi, il sistema EMAS contiene al suo interno il principio dell'integrazione con la legislazione ambientale cogente, ma non quello della sostituzione dei controlli alle imprese registrate, risultando la partecipazione ad EMAS condizionata proprio al rispetto della legislazione cogente. Pertanto, l'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 non riguarda i regolamenti comunitari in questione. Il regolamento EMAS contiene in sé i principi della semplificazione ed integrazione (non di sostituzione) con la legislazione ambientale cogente e tali principi sono già stati recepiti in alcune leggi nazionali che facilitano alcuni adempimenti amministrativi alle aziende registrate. Il lavoro di definizione degli ambiti applicativi del provvedimento di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiede un'attività colle-

giale in quanto investe le competenze di più d'una amministrazione, ed in particolare richiede la collaborazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero della semplificazione normativa. Il tema della semplificazione amministrativa in materia ambientale riveste inoltre una rilevanza del tutto peculiare in quanto, come noto, la disciplina generale in tema di procedimento amministrativo è volta a limitare la possibilità di ricorrere a strumenti di questo tipo che possano consentire di eludere la ponderazione da parte dell'amministrazione competente dell'interesse alla tutela dell'ambiente. In questo contesto l'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 rappresenta una indicazione espressa di una tipologia di interventi di semplificazione consentiti dal legislatore ma che tuttavia, proprio in ragione dell'interesse sensibile cui hanno riguardo, necessita della valutazione congiunta e ponderata da parte delle amministrazioni interessate. D'altro canto, interventi di semplificazione sono già contenuti nella disciplina attualmente vigente delle autorizzazioni ambientali, in tema di rilascio e di rinnovo, contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema, ad esempio, di smaltimento dei rifiuti e di scarichi di acque, e nell'ambito del lavoro di attuazione della direttiva rifiuti, si è tenuto conto dell'esigenza di introduzione di meccanismi fondati sul medesimo principio di semplificazione. Il predetto regolamento di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 richiede peraltro, ai fini della sua utile emanazione, un lavoro di analisi preliminare tesa ad identificare le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali il provvedimento è applicabile, non potendo lo Stato delegare a soggetti privati, quali sono gli enti di certificazione, tutte le proprie funzioni in tema di controlli, in particolar modo ove il sistema di certificazione risulti, come avviene per ISO EN 14001 a differenza che per il sistema EMAS, solo parzialmente basato sull'accertamento della effettiva *compliance* rispetto alle norme di legge vigenti. Il regolamento richiede perciò valutazioni su aspetti particolarmente delicati in relazione agli effetti di devoluzione sussidiaria previsti dal legislatore, essendo destinato a comportare, per alcuni settori di tutela ambientale, la completa sostituzione dei controlli amministrativi con la certificazione ambientale o di qualità. L'istruttoria del provvedimento è stata tempestivamente avviata, nel corso del 2008, d'intesa tra il Ministero della semplificazione normativa ed il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle peculiarità del sistema della certificazione ambientale e di qualità.

Le revisioni apportate, nel corso del 2009, sia al Regolamento EMAS (Regolamento EMAS III, CE n. 1221/09), che alla normativa ISO EN 9001 e dunque, indirettamente, alla ISO EN 14001 (come noto, i sistemi di gestione ambientale e quelli per la qualità hanno numerosi elementi in comune e sempre più spesso la loro applicazione avviene in coppia), hanno imposto, per comune valutazione, una verifica di attualizzazione del lavoro già intrapreso, comportando inoltre un periodo di attesa con riferimento ai tempi di definizione dei rispettivi nuovi modelli.

Infatti, integrando il sistema ISO EN 14001, il regolamento EMAS III ha introdotto il concetto di «indicatori ambientali chiave» con i quali le imprese devono comunicare le proprie prestazioni, creando le condi-

zioni per un vero e proprio *benchmark* tra le imprese di alcuni settori attraverso la pubblicazione, da parte della Commissione, di linee guida settoriali di riferimento per le migliori pratiche disponibili.

Il regolamento EMAS III, già approvato dal Parlamento europeo nelle linee sostanziali nel luglio 2008, è stato adottato dal Consiglio il 25 novembre 2009 e recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 dicembre 2009. Il regolamento è da ultimo entrato in vigore solo l'11 gennaio 2010.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministero della semplificazione normativa e il Ministero dell'ambiente hanno potuto quindi riprendere i lavori istruttori al fine di ridefinire in tempi brevi uno schema aggiornato di decreto per il seguito delle rispettive competenze.

Una più approfondita riflessione sulle modalità di attuazione del disposto di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata imposta al Ministero dell'ambiente anche in conseguenza del mancato inserimento del Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit* nell'elenco degli organismi confermati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 233 del 2006 nella precedente legislatura.

Tale omissione ha originato gravi incertezze, anche sotto il profilo finanziario, sulla sorte del Comitato medesimo. In particolare, gli organi di controllo esterno hanno sollevato perplessità sulla sopravvivenza del Comitato. Il Ministero dell'ambiente ritiene tuttavia di grande importanza non solo la sopravvivenza ma anche l'efficienza del Comitato, in quanto organismo di derivazione comunitaria essenziale per l'espletamento dei numerosi compiti indicati dai regolamenti 1980/00/CE e 761/01/CE.

Anche per queste ragioni il Ministero ha espressamente previsto, nello schema di decreto del Presidente della Repubblica sul riordino degli enti vigilati, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri a fine 2009, la trasformazione del Comitato da organismo in ente autonomo.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ringrazia il sottosegretario Menia per la tempestività della risposta, ma si dichiara totalmente insoddisfatto del merito della risposta medesima, che ha del tutto eluso i quesiti relativi alla mancata adozione del regolamento attuativo, che costituivano il contenuto essenziale dell'interrogazione. Non è assolutamente possibile che si prevedano per legge regolamentazioni attuative di grande rilievo per gli operatori economici senza preoccuparsi poi di procedere alla loro tempestiva adozione.

Il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 marzo 2010

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per l'ADRAI il presidente, dottor Stanislao Argenti, e il vice presidente, dottor Valerio Fiorespino; per l'USIGRAI il segretario, dottor Carlo Verna, e il vice segretario, dottor Daniele Cerrato; per la RAI il vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):

Audizione dell'Associazione Dirigenti RAI (ADRAI)

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Svolgono preliminarmente alcune considerazioni il presidente dell'Associazione, dottor ARGENTI, che pone l'accento sulla necessità di garantire all'azienda certezza di risorse, anche attraverso il recupero dell'evasione del canone, e il vice presidente, dottor FIORESPINO, il quale sottolinea i problemi costituiti dal *trend* decrescente degli introiti pubblicitari.

Pongono domande il presidente LAINATI, i deputati LANDOLFI (*PdL*), GENTILONI SILVERI (*PD*), CARRA (*UdC*) e RAO (*UdC*) e il senatore MORRI (*PD*).

Il dottor ARGENTI e il dottor FIORESPINO rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,20).

Audizione dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAI)

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor VERNA illustra il problema delle scarse risorse a disposizione dell'azienda, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche da affrontare; il dottor CERRATO segnala invece le difficoltà delle sedi regionali legate agli adeguamenti tecnologici necessari.

Formulano domande il presidente LAINATI, il deputato MERLO (*PD*) e il senatore VITA (*PD*).

Forniscono risposte il dottor VERNA e il dottor CERRATO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PARDI (*IdV*) consegna il testo di una proposta di risoluzione sul tema delle modalità di applicazione da parte del consiglio di amministrazione della RAI del regolamento elettorale approvato dalla Commissione il 9 febbraio 2010.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che domani, giovedì 18 marzo, alle ore 16, avrà luogo il sorteggio per gli spazi nelle tribune politiche riservati ai candidati presidenti delle Giunte regionali.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 17 marzo 2010

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

La seduta inizia alle ore 14,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE SENA propone alla Commissione l'avvio immediato delle procedure di verifica sulle liste dei candidati per le elezioni, di cui al codice di autoregolamentazione approvato all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 18 febbraio 2010, partendo dalle regioni più a rischio, al fine di consentire al Comitato competente di avviare i propri lavori.

L'onorevole MARINELLO, precisato che l'adesione unanime al codice di autoregolamentazione dianzi richiamato è indice della volontà espressa da tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, in forma di avere già, in qualità di coordinatore e con il consenso unanime dei componenti dell'VIII Comitato, inviato al Presidente della Commissione la proposta di acquisire attraverso gli Uffici territoriali del Governo ubicati nei comuni capoluogo di regione le liste dei candidati per le pros-

sime elezioni, precisando che il Comitato si riunirà per valutare una metodologia di lavoro condivisa.

Il PRESIDENTE informa che sono in corso approfondimenti sulle modalità di acquisizione delle liste dei candidati e sulla fase delle successive verifiche, ribadendo che la proposta elaborata dall'VIII Comitato verrà sottoposta all'esame della Commissione plenaria.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore MARI-TATI, che ricorda nuovamente un caso riguardante le elezioni in Puglia e l'onorevole GARAVINI, che ribadisce la richiesta di immediate verifiche per alcune candidature già segnalate per la regione Puglia e la regione Calabria.

Il PRESIDENTE risponde richiamando quanto previsto in materia di verifiche delle candidature nella relazione approvata all'unanimità nella seduta del 18 febbraio.

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il PRESIDENTE invita il senatore Li Gotti a riferire sul tema in titolo, in qualità di coordinatore del VI Comitato, costituito in seno alla Commissione.

Il senatore LI GOTTI svolge un ampio intervento sul tema in titolo.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di sospendere temporaneamente la discussione in titolo e passare all'esame della proposta di costituzione di un comitato di lavoro *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata, iscritta all'ordine del giorno della seduta.

Esame della proposta di costituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132, di un comitato di lavoro *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 28 gennaio scorso, è stata approvata all'unanimità ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva e dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento interno, la proposta di costituire un comitato *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata composto da 7 commissari.

Accertata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di costituzione del Comitato di lavoro così formulata, che risulta approvata all'unanimità.

Comunica, infine, che il Comitato, testé costituito, sarà composto dai senatori Antonino Caruso, in qualità di coordinatore, Antonio Gentile, Angela Maraventano, Alberto Maritati e Luigi Li Gotti e dai deputati Elio Vittorio Belcastro e Mario Tassone.

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Riprende la discussione precedentemente sospesa.

Si apre il dibattito.

Intervengono l'onorevole GARAVINI, il senatore VALLARDI, gli onorevoli NAPOLI e TASSONE, i senatori LUMIA, DE SENA e CARUSO.

Il PRESIDENTE, dichiarato chiuso il dibattito e, dopo ulteriori interventi del relatore LI GOTTI e del senatore CARUSO, invita il senatore Li Gotti a trasferire i contenuti del suo intervento e dell'odierno dibattito in un ordine del giorno, riferito all'Atto Senato n. 2070, da concordare con i rappresentanti dei Gruppi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARUSO, in relazione alle verifiche richiamate all'inizio della seduta, ribadisce l'esigenza che sia il lavoro istruttorio dell'VIII Comitato, sia l'attività successiva della Commissione siano ispirati ai criteri più trasparenti e oggettivi possibili, al di fuori di ogni strumentalizzazione.

L'onorevole GARAVINI ribadisce la posizione e le richieste avanzate dal suo Gruppo.

Il PRESIDENTE conclusivamente ricorda nuovamente le previsioni in materia di verifiche da parte della Commissione richiamate nella premessa al codice di autoregolamentazione approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 17 marzo 2010

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti di lavoratori già dipendenti di Telefono Azzurro, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 14 alle ore 15.

Audizione informale del referente area progetti di Telefono Azzurro, Vittorio Rizzoli, e del consulente legale di Telefono Azzurro, Paola Pellegrino, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 15 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 17 marzo 2010

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la dottoressa Laura Teodori, vice segretario generale Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI), accompagnata dalla dottoressa Liana Verzicco e dal dottor Carlo Martelli.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti dell'ANPRI

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento al riordino dell'Istituto nazionale di statistica previsto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'ordine del giorno della Commissione (atto del Governo n. 190).

La dottoressa VERZICCO esprime, a nome dell'Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca (ANPRI) un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame della Commissione, che conferma la centralità dell'ISTAT nella produzione dell'informazione statistica pubblica e l'impianto del decreto legislativo n. 322 del 1989. Nel condividere l'obiettivo di riduzione delle spese, dichiara di apprezzare alcune disposizioni che provvedono, a tal fine, a una razionalizzazione degli organi collegiali e alla riduzione del numero dei loro componenti e del personale dirigenziale, nonché al rafforzamento del ruolo svolto dall'ISTAT in materia di modulistica e sistemi informativi della pubblica amministrazione utilizzati a fini statistici. Esprime invece riserve in merito alla possibile previsione di una riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale e alla norma che attribuisce al Presidente dell'Istituto la nomina dei dirigenti di livello generale. A tale ultimo riguardo invita la Commissione a valutare l'opportunità di suggerire una modifica al testo del Governo che assicuri maggiore collegialità nei procedimenti di conferimento degli incarichi, auspicando il coinvolgimento della comunità scientifica, integrando la composizione del Consiglio con rappresentanti della comunità scientifica dell'ente, come raccomandato dalla Carta Europea dei Ricercatori sottoscritta anche dall'ISTAT.

Conclude depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola la dottoressa Laura TEODORI, vice segretario generale dell'ANPRI, la quale, concordando con quanto affermato dalla dottoressa Verzicco in tema di modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, ricorda il ruolo svolto dalla comunità scientifica in tale ambito nell'esperienza di altri Paesi.

Il presidente PASTORE comunica che la documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia i rappresentanti dell'ANPRI e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Comunica quindi che è pervenuta la richiesta di audizione da parte di altre organizzazioni sindacali in merito al riordino dell'ISTAT; propone di svolgere tale audizione in una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUL TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE SULL'AG 190

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) scade, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il 24 marzo 2010; avverte che, considerata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche con l'audizione delle organizzazioni sindacali ora concordata, chiederà a nome della Commissione la proroga di venti giorni per l'espressione del parere stesso, ai sensi del comma 23 del già citato articolo 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 17 marzo 2010

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Enrico LA LOGGIA *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 24

Hanno riportato voti:

Franco 12

Causi 11

Schede bianche 1

Proclama eletti vicepresidenti il senatore Paolo Franco e il deputato Marco Causi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 24

Hanno riportato voti:

Saro	12
Lanzillotta	11
Schede bianche	1

Proclama eletti segretari il senatore Giuseppe Saro e il deputato Linda Lanzillotta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita i Gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 17 marzo 2010

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Dopo un dibattito al quale partecipano il PRESIDENTE e i senatori PORETTI, SACCOMANNO e COSENTINO, la Commissione decide che il resoconto stenografico della seduta odierna venga pubblicato, mentre si riserva di deliberare in ordine alla eventuale desecretazione dei restanti atti e documenti dell'inchiesta all'ordine del giorno.

Seguito dell'esame dello schema della relazione conclusiva dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, si apre la discussione sullo schema di relazione conclusiva dell'inchiesta in titolo.

Intervengono per svolgere considerazioni e osservazioni sul testo il PRESIDENTE e i senatori MASCITELLI, PORETTI, COSENTINO, SACCOMANNO, BOSONE, BIONDELLI e GRAMAZIO.

Interviene in replica, in qualità di corelatore, il senatore GALIOTO, il quale afferma di condividere diverse delle osservazioni testé formulate e, al contempo, prospetta alcune ulteriori modifiche di suo pugno.

La senatrice SOLIANI, replicando a sua volta in qualità di corelatrice, si associa all'intervento del senatore Galioto, sia nella parte in cui recepisce alcune delle osservazioni emerse in corso di seduta, sia nella parte in cui prospetta ulteriori modifiche testuali.

Dopo un intervento del senatore MASCITELLI, volto a chiedere un supplemento di riflessione su una delle modifiche da ultimo prospettate dal senatore Galioto, intervento al quale si associa il PRESIDENTE, la modifica in questione è oggetto di riformulazione da parte del senatore Galioto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di relazione in titolo, come riformulato dai relatori in corso di seduta.

Lo schema di relazione risulta approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE soggiunge che, se non vi sono obiezioni, sarà sua cura provvedere agli interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari sul testo.

(Così resta stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione che provvederà all'immediato invio della relazione alla Presidenza del Senato della Repubblica.

Successivamente, il testo sarà trasmesso, in spirito di leale collaborazione, alla Procura della Repubblica di Roma; quindi, la relazione sarà pubblicata anche attraverso il sito internet della Commissione.

Le ulteriori decisioni sul regime di pubblicità degli atti e documenti di inchiesta saranno assunte nell'ambito di una seduta plenaria che il Presidente si riserva di convocare, previa discussione di tale delicata tematica in sede di Ufficio di Presidenza integrato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 17 marzo 2010

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Varinia Cignoli e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono il Generale C.A. Emilio Borghini, Comandante delle Unità mobili e specializzate «Palidoro» dell'Arma dei Carabinieri, accompagnato dal Colonnello Luciano Annicchiarico, Comandante del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, dal Capitano Domenico Chiaravalloti, Aiutante di Campo; in rappresentanza del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda ULSS 17 di Este (Padova), il dottor Dorian Magosso, Direttore, ed il dottor Stefano Ziscardi, Tecnico della prevenzione; in rappresentanza dell'Ufficio postale di Bagnoli di Sopra (Padova), il signor Pasquale Alberetti, Direttore, ed il signor Gilberto Sguoto, delegato in materia di sicurezza sul lavoro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Generale C.A. Emilio Borghini, Comandante delle Unità mobili e specializzate «Palidoro» dell'Arma dei Carabinieri

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, volta a conoscere la nuova organizzazione territoriale recentemente adottata dall'Arma dei Carabinieri per il Comando per la tutela del lavoro.

Il generale BORGHINI illustra in dettaglio i compiti e la nuova articolazione del Comando per la tutela del lavoro che, al pari delle altre Unità mobili e specializzate del Comando «Palidoro», ha una competenza di livello nazionale, fornendo supporto ai Comandi territoriali. Il Comando per la tutela del lavoro è stato organizzato in quattro Gruppi territoriali che, a Milano, Roma, Napoli e Palermo, coordinano rispettivamente per il Nord, il Centro, il Sud Italia e la Sicilia i Nuclei ispettorato del lavoro attivati presso le singole Direzioni provinciali del lavoro. Si sofferma infine sulle forme di coordinamento delle attività investigative che interessano diverse parti d'Italia, in particolare quelle connesse al contrasto della criminalità organizzata.

Il presidente TOFANI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la preziosa opera svolta dall'Arma dei Carabinieri tramite il Comando della tutela del lavoro, auspica una collaborazione sempre più stretta con la Commissione, per i profili di competenza della sua inchiesta, soprattutto mediante l'acquisizione di dati e analisi sul fenomeno infortunistico, spesso di tipo ripetitivo.

Il senatore NEROZZI (*PD*), associandosi agli apprezzamenti del Presidente, chiede che la Commissione possa ricevere in particolare notizie sui collegamenti tra gli infortuni sul lavoro e le attività della criminalità organizzata come il lavoro nero, minorile e clandestino, anche al fine di studiare misure legislative più efficaci.

Il PRESIDENTE ringrazia il Generale ed i suoi accompagnatori per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Audizione di funzionari del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda ULSS 17 di Este (Padova)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, collegata all'indagine, da tempo avviata dalla Commissione, su alcuni incidenti mortali occorsi a portalettere che, durante il recapito della corrispondenza, si trovavano alla guida di mezzi di servizio, segnatamente di ciclomotori. Pur essendo risultati generalmente incidenti stradali, appare comunque utile approfondire anche gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, al fine di poter studiare adeguate misure preven-

tive. In particolare, il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS 17 di Este (Padova) si è occupato dell'infortunio del signor Gino Longato, morto il 20 maggio 2008, in località Bagnoli di Sopra (Padova).

Prende quindi la parola il dottor ZISCARDI, che riferisce sulle risultanze delle indagini a suo tempo compiute dallo SPISAL sull'incidente del signor Longato.

Interviene per formulare ulteriori quesiti il presidente TOFANI, al quale forniscono risposta i dottori ZISCARDI e MAGOSSO.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Audizione di funzionari dell'Ufficio postale di Bagnoli di Sopra (Padova)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo che, come la precedente, è volta ad acquisire ulteriori informazioni sull'incidente occorso al portalettere signor Gino Longato, dipendente dall'Ufficio postale di Bagnoli di Sopra (Padova), con particolare riguardo ai profili della sicurezza sul lavoro.

Ha poi la parola il signor SGUOTO, che fornisce informazioni sulle circostanze dell'incidente, per quanto a sua conoscenza.

Interviene nuovamente il presidente TOFANI per chiedere alcuni chiarimenti, ai quali risponde il signor SGUOTO.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 17 marzo 2010

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA, il dottor Claudio Giovine, responsabile del dipartimento politiche industriali, accompagnato dall'onorevole Sergio Gambini, responsabile delle relazioni istituzionali, e, per la Confartigianato, il dottor Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche, accompagnato dal dottor Enrico Quintavalle, responsabile dell'ufficio studi e dalla dottoressa Daniela Polimeni, del settore rapporti con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor PANIERI, intervenendo anche a nome della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA, illustra un documento scritto – che consegna alla Commissione – predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle organizzazioni convenute nell'odierna audizione.

All'interno del sistema della formazione dei prezzi, rileva in termini generali il dato strutturale per cui mentre i prezzi al consumo formati nei settori economici maggiormente aperti alla concorrenza nazionale e internazionale presentano un andamento costante (risultando, in taluni casi, addirittura in diminuzione), i mercati chiusi evidenziano, all'inverso, una pronunciata tendenza alla crescita dei prezzi al consumo.

Passando ad alcune considerazioni più specifiche, rimarca tuttavia la tendenza al rallentamento dei soli prezzi alla produzione, la cui crescita si è infatti arrestata a partire dall'agosto del 2008, per poi ridursi significativamente fino all'estate del 2009, allorquando si sono registrati in media tassi di variazione negativi dell'ordine di 7 punti percentuali. A fronte della riduzione dei prezzi alla produzione, in particolare nel settore manifatturiero, si è registrato nell'anno in corso un andamento di segno opposto per talune voci di costo sostenute dalle imprese, come ad esempio le materie prime, gli approvvigionamenti energetici e i servizi.

Rileva al riguardo come si siano riscontrate particolari tensioni nell'andamento dei prezzi delle materie prime, nonostante l'inflazione ancora molto contenuta registratasi a livello internazionale, aggiungendo che i maggiori aumenti si sono verificati all'interno delle categorie merceologiche più importanti per il settore manifatturiero, come il comparto agroalimentare e quello meccanico.

Successivamente fa presente che i costi energetici sono tornati a crescere, dopo l'iniziale flessione dei costi energetici tra il 2008 e il 2009, anche a causa dell'andamento dei prodotti petroliferi: rileva in termini generali che l'attuale sistema impositivo sui consumi energetici penalizza le imprese che appartengano alle classi minori di consumo, favorendo invece le aziende energivore.

Dopo aver evidenziato che anche i tassi di crescita dei prezzi dei servizi stanno evidenziando una forte dinamica al rialzo, sia nei settori rego-

lamentati che in quelli non regolamentati, ritiene che il confronto tra la dinamica dei prezzi alla produzione e quella dei principali fattori di costo dimostri come le imprese operanti all'interno di mercati aperti abbiano dovuto assorbire la maggior parte di tali aumenti senza trasferirli però ai consumatori. Sottolinea quindi la netta differenziazione tra i mercati maggiormente protetti e quelli esposti alla concorrenza, all'interno dei quali operano in prevalenza le piccole e medie imprese e prospetta altresì l'esigenza, a fronte del generale calo del fatturato delle aziende, che il legislatore intervenga sulla regolamentazione dei mercati protetti per superare i loro elementi di rigidità, pena la progressiva erosione dei margini di redditività per le altre imprese, senza – peraltro – alcun vantaggio per i consumatori finali.

In particolare, ritiene necessario contrastare tanto i fenomeni speculativi che incidono sui prezzi delle materie prime e quanto le rendite di posizione che determinano barriere all'ingresso nei mercati, contribuendo a mantenere elevati i livelli dei prezzi dei servizi. Occorre inoltre a suo parere assicurare l'effettiva trasparenza dei prezzi nei mercati chiusi, ricordando in termini negativi la sostituzione della commissione di massimo scoperto con altre clausole contrattuali attraverso cui le banche si assicurano remunerazioni per i servizi prestati. Rimarca infatti criticamente che ciò non consente al titolare del conto corrente o dell'affidamento di conoscere il valore effettivo del costo per il servizio ricevuto. Giudica infine necessaria anche la rimodulazione del carico fiscale sui consumi energetici sulla base della perequazione e dell'equità fra le varie imprese nonché del contenimento dei costi, garantendo comunque l'integrità del gettito erariale.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente DIVINA, nel soffermarsi sui punti qualificanti dell'esposizione svolta dall'audit, ricorda i numerosi interventi compiuti dal legislatore in materia di commissione di massimo scoperto, per garantire ai clienti delle banche la piena conoscibilità del costo effettivo dei servizi ricevuti.

Giudica quindi di estremo interesse l'ipotesi di un riequilibrio del carico tributario sui consumi energetici, nella consapevolezza che occorrerebbe tuttavia conciliare tale intervento con l'esigenza di mantenere inalterato il gettito fiscale e di prevenire un'ulteriore espansione del debito pubblico.

Anche il senatore SANGALLI (*PD*) reputa in astratto condivisibile la rimodulazione del carico fiscale sui consumi energetici, ma sottolinea anche che in tale ambito occorre agire con pragmatismo, tenendo presente la necessità di delineare una riforma capace di assicurare l'invarianza del gettito erariale: domanda pertanto agli audit se siano state predisposte specifiche simulazioni sui possibili effetti di una redistribuzione del carico impositivo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rammenta come il Parlamento si appresti ad introdurre un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti del *made in Italy*, rispetto al quale egli evidenzia la piena condivisione manifestata dalle organizzazioni delle piccole medie imprese. Aggiunge in proposito che, grazie al nuovo meccanismo, i consumatori dell'Unione europea avranno la possibilità di conoscere dettagliatamente la provenienza del prodotto acquistato, ivi compresa l'indicazione del Paese in cui si sono svolte le fasi finali di lavorazione del prodotto, quelle che ne connotano le qualità specifiche. Ritiene pertanto fondamentale poter comprendere se la conoscibilità di tali informazioni possa avere effetti positivi sulla formazione del prezzo finale del prodotto.

Il dottor PANIERI ricorda che le organizzazioni di categoria hanno da lungo tempo elaborato una puntuale proposta di modifica normativa in materia di carico tributario sui consumi energetici delle imprese, finanziariamente compatibile con l'attuale situazione dei conti pubblici. Osserva comunque che il pur articolato dibattito politico sinora svolto non è ancora approdato alla definizione di una vera e propria riforma.

L'onorevole GAMBINI puntualizza che, nell'esprimere una valutazione delle concrete proposte di modifica della componente fiscale dei consumi energetici, non si può comunque prescindere dalla circostanza che una loro quota è destinata a finanziare gli incentivi per la promozione e la realizzazione delle fonti di energia rinnovabili, con la messa a disposizione di un volume di risorse particolarmente ampio.

Il presidente DIVINA giudica di estremo interesse il tema dei rapporti tra la fiscalità generale e il sistema degli incentivi alle fonti rinnovabili, anche se, nel tentativo di realizzare il riequilibrio del carico fiscale sui consumi energetici, occorre comunque tener conto anche degli interessi dei soggetti economici di maggiore importanza.

Il dottor GIOVINE ricorda che le organizzazioni delle piccole e medie imprese hanno seguito con particolare attenzione i lavori parlamentari relativi all'elaborazione di misure di tutela del *made in Italy*, come l'introduzione dell'obbligo di etichettatura dei prodotti. In replica al quesito posto dal senatore Pittoni, fa presente come risulti particolarmente difficoltosa valutazione preventiva degli effetti sui prezzi al consumo del nuovo sistema di tracciabilità. Tuttavia aggiunge che la sua introduzione potrebbe risultare vantaggiosa per l'economia nel suo complesso, consentendo di mantenere all'interno del territorio italiano le fasi più importanti del processo di lavorazione.

Ribadisce successivamente che i fattori che riducono maggiormente i margini di redditività delle piccole e medie imprese risiedono nell'aumento dei costi delle materie prime, a causa di fenomeni speculativi e degli squilibri tra domanda e offerta, e nella perdurante incomprimibilità dei costi per le forniture energetiche.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene opportuno che le associazioni delle piccole e medie imprese formulino un'indicazione di carattere pragmatico sulle modalità attraverso cui razionalizzare l'attuale struttura del sistema degli incentivi delle fonti rinnovabili. In particolare giudica opportuno decidere se continuare a prevedere misure di favore per la realizzazione di impianti fotovoltaici o se non sia viceversa preferibile promuovere la diffusione degli impianti di cogenerazione, nella consapevolezza che l'obiettivo generale consiste nel migliore utilizzo delle risorse disponibili a favore dell'economia e della tutela dell'ambiente.

Sottolinea infine l'esigenza che gli auditi si esprimano sulla possibilità di utilizzare beni del patrimonio pubblico come garanzia per gli interventi di realizzazione degli impianti energetici degli enti pubblici locali, nell'ottica di favorirne la maggiore efficienza possibile.

Il dottor PANIERI fa presente che soltanto una quota ridotta delle risorse derivanti dal sistema degli incentivi per le fonti rinnovabili sono effettivamente destinate a tale finalità, mentre la parte più cospicua viene utilizzata per finanziare la realizzazione di impianti relativi a fonti assimilate. Precisa che una possibile razionalizzazione del sistema degli incentivi, con la selezione della tipologia di impianti da finanziare, deve conciliarsi con l'esigenza della sicurezza degli approvvigionamenti per le imprese e con quella del contenimento dei costi. Esprime infine un giudizio positivo sui risultati del sistema di incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il presidente DIVINA ricorda gli interventi compiuti dalle autorità di controllo nel settore energetico e in quello agroalimentare, nei quali si erano registrati numerose oscillazioni tra l'andamento dei prezzi alla produzione e quelli alla vendita, a causa della diffusione di pratiche anticoncorrenziali fra gli operatori. Ritiene quindi meritevole di specifico approfondimento il tema dei rapporti tra le imprese e i professionisti, per quanto riguarda in particolare la possibile riduzione degli onorari per i servizi prestati.

Il dottor PANIERI ritiene essenziale, in tale ambito, che il legislatore intervenga per liberalizzare le varie attività professionali, per accrescerne la concorrenza e rimuovere gli attuali sistemi di protezione legale, poiché una maggiore apertura al mercato potrebbe contribuire al contenimento dei costi sostenuti dalle imprese.

Il presidente DIVINA giudica fondamentale conciliare l'esigenza di trasparenza dei costi per i servizi professionali con quella di assicurare un'elevata qualità delle prestazioni alle imprese. Esprime infatti il convincimento che, nel sistema attuale, il compito di assicurare l'adeguatezza degli *standard* professionali debba essere svolto dalle associazioni di categoria, con imparzialità e indipendenza. Aggiunge che un utile strumento di

contenimento dei costi per le aziende può rinvenirsi anche nelle convenzioni già stipulate tra le categorie professionali e le organizzazioni rappresentative delle imprese per prevedere agevolazioni tariffarie nei rapporti di servizio.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 17 marzo 2010

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2043) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 17 marzo 2010

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 5^a riunite:

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati: parere non espresso.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 17 marzo 2010

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni 1^a e 5^a riunite:

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 17 marzo 2010

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. COM-2010-65-def): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 18 marzo 2010, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2070) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
 - dei voti regionali nn. 25, 26, 27, 28 e 29 ad esso attinenti.
-

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 18 marzo 2010, ore 9,30

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (2071) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 18 marzo 2010, ore 14

Audizioni:

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la procura distrettuale antimafia di Potenza, dottor Francesco Basentini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 18 marzo 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, professor Giovanni Battista Pittaluga.

